SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 dicembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Commissione tributaria regionale della Toscana

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 183/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2004, n. **301.**

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2004, n. **302.**

Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005.

04G0336 - 04G0337

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2004.

Individuazione della rete stradale di interesse nazionale e regionale ricadente nella regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 1 comma 4, lettera *b)*, che, nell'indicare tra i compiti di rilievo nazionale esclusi dal conferimento quelli preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali di interesse nazionale, detta disposizioni in materia di classificazione della rete autostradale e stradale nazionale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;

Visti, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui è stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999» ed, in particolare, l'art. 20 che, integrando il disposto di cui al soprarichiamato art. 1, comma 4, lettera *b)*, della legge n. 59 del 1997, ha stabilito che alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale, si provveda, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale, già individuate con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale, già individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000;

Viste le note in data 26 marzo 2003 e 1° aprile 1004 della regione Abruzzo, con allegata delibera di giunta, con la quale è stata segnalata l'esigenza di apportare modifiche al tracciato della rete stradale classificata d'interesse nazionale mediante l'inserimento di strade o tronchi di strade in precedenza ricomprese nella rete regionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 2003 con cui è stato nominato il commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo;

Ritenuto necessario inserire nella rete stradale di interesse nazionale alcune strade, attualmente non classificate, la cui gestione e manutenzione è già a carico dello Stato nonché rettificare, per le strade già inserite nella rete di interesse nazionale, alcune imprecisioni relative alle progressive chilometriche di inizio e fine, alle estese ed alla denominazione degli itinerari;

Ritenuto necessario, in relazione alle intervenute modifiche della rete stradale nazionale, provvedere alle correlate modificazioni ed integrazioni della rete da conferire alle regioni ed agli enti locali, come indivi-

duata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, mediante stralcio delle strade o dei tronchi di strade inseriti nella rete nazionale e mediante l'inserimento di quelli da trasferire alla viabilità delle regioni e degli enti locali, unitamente ai tratti eventualmente sottesi a seguito di varianti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per gli affari regionali per la definizione di iniziative, anche a livello normativo, inerenti l'attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e degli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed al monitoraggio sulla sua attuazione;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 luglio 2004;

Acquisiti, i pareri favorevoli delle commissioni parlamentari competenti per materia di Camera e Senato rispettivamente il 7 ottobre 2004 ed il 27 ottobre 2004;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella di individuazione della rete stradale di interesse nazionale indicante le strade ed i tronchi di strade ricadenti nella regione Abruzzo, allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, è sostituita da quella di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente decreto.

2. La tabella di individuazione della rete stradale d'interesse regionale indicante le strade ed i tronchi di strade ricadenti nella regione Abruzzo, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, è sostituita da quella di cui all'allegato B, facente parte integrante del presente decreto.

3. Le strade ed i tronchi di strade inseriti con il presente decreto nelle suddette tabelle sono trasferiti con le modalità e le condizioni di cui ai successivi articoli.

4. Eventuali imprecisioni nei dati contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, potranno essere sanate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.

Art. 2.

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvederà, in relazione ai chilometri di strade trasferite a seguito della nuova definizione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale, alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle regioni interessate secondo le percentuali di riparto stabilite nella tabella A annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, sulla cui base sono attualmente determinati i valori delle spese di funzionamento connesse alla manutenzione ordinaria della rete stradale e delle spese in conto capitale a carattere continuativo.

2. All'attribuzione degli eventuali connessi beni strumentali inerenti alle tratte stradali trasferite si provvede con i medesimi criteri e modalità delineati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000.

3. La determinazione del costo chilometrico è stabilito dividendo le quote di spettanza delle singole regioni di cui al precedente comma 1, per le rispettive estese chilometriche come determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, fermo restando che nel caso di trasferimento di tratte stradali tra diverse regioni si applica in ogni caso il costo chilometrico, calcolato come sopra, della regione che trasferisce il tratto stradale.

Art. 3.

1. L'operatività del trasferimento è subordinata all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

Art. 4.

1. Restano ferme le ulteriori statuizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successivi aggiornamenti e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, e successivi aggiornamenti.

Roma, 23 novembre 2004

p. *Il Presidente:* LA LOGGIA

RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE **REGIONE ABRUZZO - ALLEGATO A**

S.S. n°	Denominazione	dal Km	al Km	Estesa Km	Totale Effettivo km	IP: (Intero Percorso) - IR: (Intero tratto Regionale) - TR: (Tratto)	
5	VIA TIBURTINA VALERIA (*)	65,000	70,000	5,000	5,000	TR	da confine Regione Lazio a S.S. 5 Quater (Carsoli)
5	VIA TIBURTINA VALERIA	98,200	216,600	118,400	118,400	TR	da S.S. 5 Quater (Tagliacozzo) a R.A. 12 Chieti - Pescara (Svincolo di Santa Filomena)
5 Quater	VIA TIBURTINA VALERIA	0,000	26,020	26,020	26,020	IP	da S.S. 5 (Carsoli) a S.S. 5 (Tagliacozzo)
16	ADRIATICA	391,800	524,600	132,800	115,687	IR	da confine Regione Marche a confine Regione Molise
16 Dir C	DEL PORTO DI PESCARA	0,000	3,300	3,300	3,300	IP	da S.S. 16 (Pescara) al Porto di Pescara
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO	12,250	68,592	56,342	56,342	TR	da confine Regione Lazio a S.S. 153 (Navelli)
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO **(1)**	88,287	151,035	62,748	62,748	TR	da S.S. 5 (Corfinio) a confine Regione Molise
80	DEL GRAN SASSO D'ITALIA	0,000	100,058	100,058	91,460	IP	da S.S. 17 (L'Aquila) a S.S. 16 (Giulianova)
80 Racc.	DI TERAMO	0,000	5,090	5,090	5,090	IP	da A 24 (Teramo) a S.S. 80 (San Nicolò a Tordino)
81	PICENO APRUTINA	11,498	186,070	174,572	169,426	IR	da confine Regione Marche a S.S. 84 (Casoli)
83	MARSICANA	75,815	81,000	5,185	5,185	TR	da s.s. 158 (Alfedena) a S.S. 17 (Ponte Zittola)
84	FRENTANA	50,343	57,343	7,000	7,000	TR	da S.S. 81 (Casoli) a S.S. 652 (Selva D'Altino)
150	DELLA VALLE DEL VOMANO	0,000	37,470	37,470	37,470	IP	da S.S. 16 (Roseto degli Abruzzi a S.S. 80 (Montorio al Vomano)
153	DELLA VALLE DEL TIRINO	0,000	23,800	23,800	23,800	IP	da S.S. 5 (Bussi Officine) a S.S. 17 (Navelli)
158	DELLA VALLE DEL VOLTURNO	0,000	7,228	7,228	7,228	IR	da S.S. 83 (Alfedena) al confine Regione Molise
260	PICENTE (**)	0,000	29,462	29,462	29,462	IR	da S.S. 80 (Cermone) al confine Regione Lazio
650	DI FONDO VALLE TRIGNO	43,350	75,650	32,300	32,300	IR	da cofine Regione Molise a S.S. 16 (San Salvo Marina)
652	DI FONDO VALLE SANGRO	12,206	87,691	75,485	75,485	IR	da confine Regione Molise a S.S. 16 (Fossacesia Marina)
684	TANGENZIALE SUD DI L'AQUILA **(2)**	0,000	3,590	3,590	3,590	IP	da S.S. 17 (L'Aquila) a S.P. Mausonia
690	AVEZZANO - SORA (***)	0,000	39,350	39,350	39,350	IR	da A 25 (Avezzano) al Confine Regtione Lazio
R.A. 12	CHIETI - PESCARA	0,000	14,800	14,800	14,800	IP	da A 25 (San Filomena) a S.S. 16 (Pescara)
				totale	**929,343**		

(*) Il percorso di interesse nazionale interessa anche la regione Lazio per km 17,300 da A24 (Svincolo di Mandela) a confine Regione Abruzzo

(**) Il percorso di interesse nazionale interessa anche la regione Lazio per km 18,868 da Regione Abruzzo a S.S. 4 (Bivio per San Giusta)

(***) Il percorso di interesse nazionale interessa anche la regione Lazio per km 2,350 da confine Regione Abruzzo a Sora

(1) Il tratto di S.S. 17 dal km 83,900 al km 88,297, in comune con la S.S.5, è assegnato al percorso di quest'ultima

(2) La S.S. 684 è costituita dal tratto di Tangenziale Sud di L'Aquila di km 3,590 realizzato e gestito dall'ANAS

RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE **REGIONE ABRUZZO - ALLEGATO B**

S.S. n°	Denominazione	dal Km	al Km	Estesa Km	Intero Percorso o Tratto
5	VIA TIBURTINA VALERIA (1)	70,000	98,200	28,200	da S.S. 5 Quater (Carsoli) a S.S. 5 Quater (Tagliacozzo)
5	VIA TIBURTINA VALERIA (2)	216,600	232,900	16,300	da R.A. 12 Chieti - Pescara a S.S. 16 (Pescara)
5 Bis	VESTINA SARENTINA	0,000	49,740	49,740	intero percorso
5 Bis DIR	VESTINA	0,000	8,490	8,490	intero percorso
5 Quater Dir	DEL CASELLO DI TAGLIACOZZO	0,000	1,900	1,900	intero percorso
5 Dir.	VIA TIBURTINA VALERIA	0,000	6,150	6,150	intero percorso
5 Racc.	VIA TIBURTINA VALERIA	0,000	6,050	6,050	intero percorso
16 Bis	ADRIATICA	0,000	19,030	19,030	intero percorso
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO	68,592	83,900	15,308	tratto sotteso alla SS 153
17 Bis	DELLA FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE	0,000	76,200	76,200	intero percorso
17 Bis Dir A	DELLA FUNIVIA GRAN SASSO	0,000	3,000	3,000	Intero percorso
17 Bis Dir B	DELLA FUNIVIA GRAN SASSO	0,000	1,800	1,800	Intero percorso
17 Bis Dir C	DELLA FUNIVIA GRAN SASSO	0,000	10,000	10,000	Intero percorso
17 Ter	DELL'APPENNINO ABRUZZESE	0,000	3,800	3,800	Intero percorso
80 Dir.	DEL GRAN SASSO D'ITALIA	0,000	5,542	5,542	Intero percorso
81 Dir.	PICENO APRUTINA	0,000	4,000	4,000	Intero percorso
82	DELLA VALLE DEL LIRI	0,000	47,777	47,777	Intero percorso
83	MARSICANA	0,000	75,815	75,815	da inn. SS 5 a inn. SS 158
84	FRENTANA	0,000	50,343	50,343	da inn. SS 17 a Casoli
84	FRENTANA	57,343	90,340	32,997	da inn. SS 652 a inn. SS 16
86	ISTONIA	64,884	140,040	75,156	Intero tratto regionale
151	DELLA VALLE DEL TAVO	0,000	18,895	18,895	Intero percorso
259	VIBRATA	0,000	27,670	27,670	Intero percorso
261	SUBEQUANA	0,000	35,710	35,710	Intero percorso
262	DI CAMPLI	0,000	37,020	37,020	Intero percorso
262/DIR	DI CAMPLI	0,000	6,020	6,020	Intero percorso
263	DI VAL DI FORO E BOCCA DI VALLE	0,000	66,150	66,150	Intero percorso
363	DI GUARDIAGRELE	0,000	19,400	19,400	Intero percorso
364	DI ATESSA	0,000	47,700	47,700	Intero percorso
365	DI BISENTI	0,000	34,600	34,600	Intero percorso
437	DELL'AREMOGNA	0,000	10,300	10,300	Intero percorso
437/DIR	DELL'AREMOGNA	0,000	0,520	0,520	Intero percorso
471	DI LEONESSA	50,400	62,113	11,713	Intero tratto regionale
479	SANNITE	0,000	59,558	59,558	Intero percorso
487	DI CARAMANICO TERME	0,000	60,800	60,800	Intero percorso
491	DI ISOLA DEL GRAN SASSO	0,000	31,200	31,200	Intero percorso
509	DI FORCA D'ACERO	0,000	9,660	9,660	Intero tratto regionale
520	DEL CERASO	0,000	4,200	4,200	Intero percorso
524	LANCIANO FOSSA CESIO	0,000	13,930	13,930	Intero percorso
538	MARRUCINA	0,000	24,775	24,775	Intero percorso
539	DI MANOPPELLO	0,000	25,970	25,970	Intero percorso
553	DI ATRI	0,000	40,900	40,900	Intero percorso
577	DEL LAGO DI CAMPOTOSTO	0,000	26,400	26,400	Intero tratto regionale
578	SALTO CICOLANA	49,571	63,871	14,300	Intero tratto regionale
579	PALENTINA	0,000	13,400	13,400	Intero percorso
584	DI LUCOLI	0,000	33,977	33,977	Intero percorso
602	DI FORCA DI PENNE	0,000	59,007	59,007	Intero percorso
614	DELLA MAIELLETTA	0,000	21,290	21,290	Intero percorso
615	DI MONTE LUCO	0,000	11,050	11,050	Intero percorso
615 dir	DI MONTE LUCO	0,000	2,250	2,250	Intero percorso
649	DI FONDO VALLE ALENTO	0,000	15,437	15,437	Intero percorso
649 Dir.	DI FONDO VALLE ALENTO	0,000	4,000	4,000	Intero percorso
656	VAL PESCARA CHIETI	0,000	5,920	5,920	Intero percorso
656 Dir.	VAL PESCARA CHIETI	0,000	4,900	4,900	Intero percorso
			totale	**1.336,220**	

(1) D.P.C.M. 21.09.01 progressiva iniziale della S.S. 5 erroneamente indicata al km 71,456, che non corrisponde all'effettivo confine tra le Regioni Lazio e Abruzzo esattamente individuato al km 65,000.

(2) Con Decreto Ministeriale 4 febbraio 1993 G.U. 10 marzo 1993 n° 57 il tratto compreso tra i km 216,600 e 232,900 è stato declassificato a Strada Comunale

04A12340

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2004.

Individuazione della rete stradale di interesse nazionale e regionale ricadente nella regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera *b)*, che, nell'indicare tra i compiti di rilievo nazionale esclusi dal conferimento quelli preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali di interesse nazionale, detta disposizioni in materia di classificazione della rete autostradale e stradale nazionale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;

Visti, in particolare, gli articoli 98, 1999 e 101 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui è stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999» ed, in particolare, l'art. 20 che, integrando il disposto di cui al soprarichiamato art. 1, comma 4, lettera *b)*, della legge n. 59 del 1997, ha stabilito che alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale, si provveda, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale, già individuate con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale, già individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000;

Vista la delibera n. 595 del 23 aprile 2004, della regione Campania, con la quale è stata segnalata l'esigenza di apportare modifiche al tracciato della rete stradale classificata d'interesse nazionale mediante l'inserimento di strade o tronchi di strade in precedenza ricomprese nella rete regionale, nonché di inserire in detta rete tratti di strade oggi non classificati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 2003 con cui è stato nominato il commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo;

Ritenuto necessario inserire nella rete stradale di interesse nazionale alcune strade, attualmente non classificate, la cui gestione e manutenzione è già a carico dello Stato nonché rettificare, per le strade già inserite nella rete di interesse nazionale, alcune imprecisioni relative alle progressive chilometriche di inizio e fine, alle estese ed alla denominazione degli itinerari;

Ritenuto necessario, in relazione alle intervenute modifiche della rete stradale nazionale, provvedere alle correlate modificazioni ed integrazioni della rete da conferire alle regioni ed agli enti locali, come individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, mediante stralcio delle strade o dei tronchi di strade inseriti nella rete nazionale e mediante l'inserimento di quelli da trasferire alla viabilità delle regioni e degli enti locali, unitamente ai tratti eventualmente sottesi a seguito di varianti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per gli affari regionali per la definizione di iniziative, anche a livello normativo, inerenti l'attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e degli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed al monitoraggio sulla sua attuazione;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 luglio 2004;

Acquisiti, i pareri favorevoli delle commissioni parlamentari competenti per materia di Camera e Senato rispettivamente il 7 ottobre 2004 ed il 27 ottobre 2004;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella di individuazione della rete stradale di interesse nazionale indicante le strade ed i tronchi di strade ricadenti nella regione Campania, allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, è sostituita da quella di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente decreto.

2. La tabella di individuazione della rete stradale d'interesse regionale indicante le strade ed i tronchi di strade ricadenti nella regione Campania, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, è sostituita da quella di cui all'allegato B, facente parte integrante del presente decreto.

3. Le strade ed i tronchi di strade inseriti con il presente decreto nelle suddette tabelle sono trasferiti con le modalità e le condizioni di cui ai successivi articoli.

4. Eventuali imprecisioni nei dati contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, potranno essere sanate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.

Art. 2.

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvederà, in relazione ai chilometri di strade trasferite a seguito della nuova definizione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale, alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle regioni interessate secondo le percentuali di riparto stabilite nella tabella A annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, sulla cui base sono attualmente determinati i valori delle spese di funzionamento connesse alla manutenzione ordinaria della rete stradale e delle spese in conto capitale a carattere continuativo.

2. All'attribuzione degli eventuali connessi beni strumentali inerenti alle tratte stradali trasferite si provvede con i medesimi criteri e modalità delineati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000.

3. La determinazione del costo chilometrico è stabilito dividendo le quote di spettanza delle singole regioni di cui al precedente comma 1, per le rispettive estese chilometriche come determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, fermo restando che nel caso di trasferimento di tratte stradali tra diverse regioni si applica in ogni caso il costo chilometrico, calcolato come sopra, della regione che trasferisce il tratto stradale.

Art. 3.

1. L'operatività del trasferimento è subordinata all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

Art. 4.

1. Restano ferme le ulteriori statuizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successivi aggiornamenti e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, e successivi aggiornamenti.

Roma, 23 novembre 2004

p. *Il Presidente:* LA LOGGIA

RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE **REGIONE CAMPANIA - ALLEGATO A**

S.S. n°	Denominazione	dal Km	al Km	Estesa Km	Totale Effettivo km	IP: (Intero Percorso) - IR: (Intero tratto Regionale) - TR: (Tratto)	
6	VIA CASILINA	151,418	192,270	40,852	40,852	IR	da S.S. 6 Dir (San Pietro Infine) a S.S. 7 (Taverna Spartivento)
7	VIA APPIA (1)	156,248	389,272	233,024	224,839	IR	da confine Regione Lazio a confine Regione Basilicata
7 Dir C	VIA APPIA (1)	10,500	24,220	13,720	13,720	TR	da S.S. 7 (Lago di Conza) a S.S. 401 (Stazione di Calidri)
7 Bis	DI TERRA DI LAVORO (2)	0,000	83,450	83,450	83,450	IP	da S.S. 7 Quater (Villa Literno) a S.S. 7 (Svincolo Manocalzati)
7 Bis Dir	DI VILLA LITERNO (2)						
7 Quater	VIA DOMIZIANA	0,000	54,500	54,500	54,500	IP	da S.S. 7 (Ponte sul Garigliano) a Tangenziale di Napoli (Pozzuoli)
18	TIRRENA INFERIORE	54,590	216,200	161,610	156,485	TR	da A 3 (Svincolo di Fratte) a confine Regione Basilicata
19	DELLE CALABRIE	0,000	85,250	85,250	83,250	IR	da S.S. 18 (Battipaglia) a confine Regione Basilicata
85	VENAFRANA	0,000	8,000	8,000	8,000	IR	da S.S. 6 (Stazione di Caianello) a confine Regione Molise
87	SANNITICA (3)	75,180	105,850	30,670	30,670	TR	da S.S. 372 (Masseria Olivola) a confine Regione Molise
88	DEI DUE PRINCIPATI (3)						
90	DELLE PUGLIE	0,000	37,520	37,520	37,520	IR	da S.S. 7 (Ponte sul Calore) a confine Regione Puglia
90 Dir	DELLE PUGLIE (4)	0,000	5,150	5,150	5,150	IP	da S.S. 90 (Grignano) a ex S.S. 91 (Doganelle)
90 Bis	DELLE PUGLIE	0,000	45,300	45,300	43,440	TR	da S.S. 372 (Benevento Est) a S.S. 90 (Stazione di Savignano)
91	DELLA VALLE DEL SELE (5)	108,790	129,635	20,845	20,845	TR	da S.S. 691 (Terme Forlenza) a S.S. 19 (Eboli)
91 Racc	DELLA VALLE DEL SELE (6)						
145	SORRENTINA	3,900	42,040	38,140	38,140	IP	da A 3 (Castellammare di Stabia) a S.S. 163 (Colli di Fontanelle)
163	AMALFITANA	0,000	50,365	50,365	50,365	IP	da S.S. 145 (Meta) a Vietri sul Mare
166	DEGLI ALBURNI	0,000	67,250	67,250	67,250	IP	da S.S. 18 (Stazione Capaccio) a S.S. 19 (Bivio per Atena Lucana)
212	DELLA VAL FORTORE	0,000	49,670	49,670	49,220	IR	da S.S. 372 (Benevento Nord) a confine Regione Molise
268	DEL VESUVIO (7)	0,000	27,200	27,200	27,200	IP	da Ex 162 Dir (Cercola) a S.P. Ortalonga (Angri)
268 Racc	DEL VESUVIO	0,000	1,710	1,710	1,710	IP	da S.S. 268 (Ottaviano) ad A 30 (Palma Campania)
303	DEL FORMICOSO	0,000	20,600	20,600	20,600	TR	da S.S. 90 (Bivio Mirabella Eclano) a S.S. 425 (Guardia dei Lombardi)
372	TELESINA (9)	0,000	71,000	71,000	71,000	IP	da A 1 (Casello di Caianello) a R.A. di Benevento (Benevento Sud)
400	DI CASTELVETERE (8)	27,400	36,250	8,850	8,850	TR	da S.S. 425 (Sant'Angelo dei Lombardi) a S.S. 7 (Lioni)
401	DELL'ALTO OFANTO E DEL VULTURE	29,300	37,250	7,950	7,950	IR	da Confine Regione Basilicata a S.S. 7 (Sant'Andrea di Conza)
425	DI S.ANGELO DEI LOMBARDI	0,000	8,510	8,510	8,510	IP	da S.S. 400 (Località Fontana Retillo) a S.S. 303 (Guardia dei Lombardi)
517	BUSSENTINA	0,000	39,225	39,225	39,225	IP	da S.S. 19 (Bivio Stazione di Montesano sulla Marcellana) a S.S. 18 (Torre Orsaia)
686	DI QUARTO	0,000	3,000	3,000	3,000	IP	da S.S. 7 Quater (Monteruscello) a Quarto
691	CONTURSI - LIONI (6)	0,000	33,350	33,350	33,350	IP	da A 3 (Casello di Contursi) a S.S. 7 (Lioni)
R.A. 02	SALERNO - AVELLINO	0,000	30,441	30,441	30,441	IP	da A 3 (Villafranca Fratta) a S.S 7 Bis (Avellino)
R.A. 09	DI BENEVENTO	0,000	12,745	12,745	12,745	IP	da A 16 (Casello di Benevento) a S.S. 7 (Benevento)
				totale	**1.272,277**		

(1) La S.S. 7 per continuità di itinerario incorpora:
la Variante ASI di Avellino dal km 302,645 al km 304,179;
la Variante Ofantina dal km 307,840 (Svincolo Manocalzati) al km 334,430 (Svincolo di Montella);
il tratto di S.S. 7 Dir C dal km 0,000 (Lioni) al km 10,500 (Lago di Conza);
il tratto di S.S. 91 dal km 63,865 (Lago di Conza) al km 71,620 (Sella di Conza).

(2) La S.S. 7 Bis per continuità di itinerario incorpora:
la S.S. 7 Bis Dir dal km 0,000 al km 18,300, intero percorso.
D.P.C.M. 21.09.01 progressiva finale della S.S. 7 Bis Dir indicata erroneamente in km 14,109

(3) La S.S. 88, intero percorso, è incorporata:
dal km 70,000 al km 74,500 dalla S.S. 372;
dal km 74,500 al km 92,600 dalla S.S. 87;
D.P.C.M. 21 09.01 progressiva iniziale e finale della S.S. 88 indicate erroneamente in km 64,290 e 105,473.

(4) La S.S. 90 Dir è costituita dalla diramazione di km 5,150 realizzata e gestita dall'ANAS.

(5) La S.S. 91 dal km 62,600 al km 108,790 ha subito il seguente riassetto:
il tratto dal km 62,600 al km 63,865 in comune con la S.S. 7 Dir C è stato assegnato al percorso di quest'ultima;
il tratto dal km 63,865 al km 71,620 è stato assegnato al percorso della S.S. 7;
il tratto dal km 71,620 al km 85,550 è stato trasferito alla Regione Campania;
il tratto dal km 85,550 al km 108,790 risulta già consegnato alle Provincie di Avellino e Salerno.

(6) La S.S. 691 per continuità di itinerario incorpora:
la S.S. 91 Racc dal km 0,000 al km 2,250, intero percorso

(7) D.P.C.M. 21.09.01 progressiva finale della S.S. 268 indicata erroneamente in km 31,857

(8) D.P.C.M. 21.09.01 progressiva finale della S.S. 400 erroneamente indicata in km 37,400.

(9) La S.S. 372 per continuità di itinerario incorpora:
la S.S. 88 dal km 70,000 al km 74,500;
la Tangenziale Nord Est di Benevento di km 5,600 realizzata e gestita dall'ANAS

RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE **REGIONE CAMPANIA- ALLEGATO B**

S.S. n°	Denominazione	dal Km	al Km	Estesa Km	Intero Percorso o Tratto
7	VIA APPIA	302,645	304,179	1,534	tratto sotteso dalla Variante ASI di Avellino
7	VIA APPIA	310,550	339,150	28,600	da Atripalda a Ponte Romito
7	VIA APPIA	367,740	382,450	14,710	da Lioni a S.S. 91 Sella di Conza
7 Bis	DI TERRA DI LAVORO	0,000	11,850	11,850	da Capua a Teverola
7Quater Dir	DI ISCHITELLA LIDO	0,000	2,050	2,050	intero percorso
18	TIRRENA INFERIORE	0,000	54,590	54,590	da Napoli a Salerno
18 Dir A	DI BADIA DI CAVA	0,000	5,500	5,500	Intero percorso
18 Dir B	TIRRENA INFERIORE	0,000	0,900	0,900	Intero percorso
18 Racc Bis	TIRRENA INFERIORE	0,000	1,916	1,916	Intero percorso
19 Ter	DORSALE AULETTESE	0,000	13,632	13,632	Intero percorso
87	SANNITICA	0,000	93,280	93,280	da Napoli a inn. SS 88
88	DEI DUE PRINCIPATI	0,000	64,290	64,290	da inn. SS. n. 18 a Benevento
91	DELLA VALLE DEL SELE	0,000	62,600	62,600	da inn. SS 90 a inn. SS 7
91	DELLA VALLE DEL SELE	71,620	85,550	13,930	da S.S. 7 (Sella di Conza) a Fondo Valle Sele (Calabritto)
91 Bis	IRPINA	0,000	12,300	12,300	da S.S. 90 (Greci Stazione) a confine Regione Puglia
91 Bis	IRPINA	28,300	36,540	8,240	da confine Regione Puglia a S.S. 91 (Vallata)
94	DEL VARCO DI PIETRASTRETTA	0,000	3,200	3,200	da innesto SS 19 a inn. SS 19 ter
94	DEL VARCO DI PIETRASTRETTA	5,200	10,200	5,000	da innesto SS 19 ter a inn. SS 94 presso Vietri
94 ex 407	DEL VARCO DI PIETRASTRETTA	0,000	14,030	14,030	Intero tratto regionale
103	DI VAL D'AGRI	0,000	21,500	21,500	Intero tratto regionale
104	DI SAPRI	0,000	9,000	9,000	Intero percorso
145 Dir	SORRENTINA	0,000	4,770	4,770	Intero percorso
158	DELLA VALLE DEL VOLTURNO	43,600	98,225	54,625	Intero tratto regionale
158 Dir	DELLA VALLE DEL VOLTURNO	0,000	32,300	32,300	Intero tratto regionale
162	DELLA VALLE CAUDINA	0,000	45,260	45,260	Intero percorso
162 Dir	DEL CENTRO DIREZIONALE	0,000	14,090	14,090	Intero percorso
162 Racc	DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI POMIGLIANO D'ARCO	0,000	2,826	2,826	Intero percorso
164	DELLE CROCI DI ACERNO	0,000	76,140	76,140	Intero percorso
165	DI MATER DOMINI	0,000	14,835	14,835	Intero percorso
264	DEL BASSO VOLTURNO	0,000	40,764	40,764	Intero percorso
265	DEI PONTI DELLA VALLE	0,000	53,500	53,500	Intero percorso
266	NOCERINA	0,000	12,300	12,300	Intero percorso
267	DEL CILENTO	0,000	57,705	57,705	Intero percorso
269	DEL FAITO	0,000	15,838	15,838	Intero percorso
270	DELL'ISCHIA VERDE	0,000	30,050	30,050	Intero percorso
270 Racc	DELL'ISCHIA VERDE	0,000	0,416	0,416	Intero percorso
303	DEL FORMICOSO	20,600	59,090	38,490	da inn. SS 90 a conf. regionale
366	DI AGEROLA	0,000	30,570	30,570	Intero percorso
367	NOLANA SARNESE	0,000	26,557	26,557	Intero percorso
368	DEL LAGO LACENO	0,000	19,150	19,150	Intero percorso
369	APPULO-FORTORINA	7,200	53,000	45,800	Intero tratto regionale
371	DELLA VALLE DEL SABATO	0,000	10,826	10,826	Intero percorso
373	DI RAVELLO	0,000	5,300	5,300	Intero percorso
374	DI SUMMONTE E MONTEVERGINE	0,000	36,270	36,270	Intero percorso
374 Dir	DI MONTEVERGINE	0,000	11,000	11,000	Intero percorso
381	DEL PASSO DELLE CROCELLE	45,650	58,930	13,280	Intero Tatto regionale
399	DI CALITRI	0,000	19,860	19,860	Intero percorso
400	DI CASTELVETERE	0,000	27,400	27,400	da inn. SS 7 presso Parolise a inn. SS 425
400 Dir	DI CASTELVETERE	0,000	3,348	3,348	Intero percorso
403	DEL VALLO DI LAURO	0,000	27,140	27,140	Intero percorso
414	DI MONTECALVO IRPINO	0,000	18,600	18,600	Intero percorso
426	DI POLLA	0,000	10,675	10,675	Intero percorso
428	DI VILLA MAINA	0,000	15,520	15,520	Intero percorso
430	DELLA VALLE DEL GARIGLIANO	3,660	36,731	33,071	Intero Tatto regionale
447	DI PALINURO	0,000	49,350	49,350	Intero percorso
447 Racc	DI PALINURO	0,000	6,800	6,800	Intero percorso
447 Racc A	DI PALINURO	0,000	13,510	13,510	Intero percorso
488	DI ROCCADASPIDE	0,000	74,012	74,012	Intero percorso
562	DEL GOLFO DI POLICASTRO	0,000	35,830	35,830	Intero percorso
562 Dir	DEL GOLFO DI POLICASTRO	0,000	7,118	7,118	Intero percorso
574	DEL MONTE TERMINIO	0,000	38,425	38,425	Intero percorso
574 Dir	DEL MONTE TERMINIO	0,000	3,600	3,600	Intero percorso
608	DI TEANO	0,000	16,488	16,488	Intero percorso
625	DELLA VALLE DEL TAMMARO	0,000	22,720	22,720	Intero percorso
			totale	**1.558,781**	

04A12341

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2004.

Individuazione della rete stradale di interesse nazionale ricadente nella regione Marche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera *b)*, che, nell'indicare tra i compiti di rilievo nazionale esclusi dal conferimento quelli preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali di interesse nazionale, detta disposizioni in materia di classificazione della rete autostradale e stradale nazionale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;

Visti, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui è stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Vista la legge 24 novembre 2000, n, 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999» ed, in particolare, l'art. 20 che, integrando il disposto di cui al soprarichiamato art. 1, comma 4, lettera *b)*, della legge n. 59 del 1997, ha stabilito che alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale, si provveda, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale, già individuate con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale, già individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000;

Vista la nota in data 10 aprile 2003 della regione Marche, con allegata delibera di giunta, con la quale viene rinnovata la richiesta di inserire nella rete stradale classificata d'interesse nazionale la strada provinciale di Forca Canapina, inserita nell'itinerario delle Tre Valli che interessa anche il territorio della regione Umbria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 2003 con cui è stato nominato il commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo;

Ritenuto necessario inserire nella rete stradale di interesse nazionale alcune strade, attualmente non classificate, la cui gestione e manutenzione è già a carico dello Stato nonché rettificare, per le strade già inserite nella rete di interesse nazionale, alcune imprecisioni relative alle progressive chilometriche di inizio e fine, alle estese ed alla denominazione degli itinerari;

Ritenuto necessario, in relazione alle intervenute modifiche della rete stradale nazionale, provvedere alle correlate modificazioni ed integrazioni della rete da conferire alle regioni ed agli enti locali, come individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, mediante stralcio delle strade o dei tronchi di strade inseriti nella rete nazionale e mediante l'inserimento di quelli da trasferire alla viabilità delle regioni e degli enti locali, unitamente ai tratti eventualmente sottesi a seguito di varianti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per gli affari regionali per la definizione di iniziative, anche a livello normativo, inerenti l'attuazione del Capo I delle legge 15 marzo 1997, n. 59, e degli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed al monitoraggio sulla sua attuazione;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 luglio 2004;

Acquisiti i pareri favorevoli delle commissioni parlamentari competenti per materia di Camera e Senato rispettivamente il 7 ottobre 2004 ed il 27 ottobre 2004;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella di individuazione della rete stradale di interesse nazionale indicante le strade ed i tronchi di strade ricadenti nella regione Marche, allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, è sostituita da quella di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente decreto.

2. Le strade ed i tronchi di strade inseriti con il presente decreto nella suddetta tabella sono trasferiti con le modalità e le condizioni di cui a, successivi articoli.

3. Eventuali imprecisioni nei dati contenuti nella tabella allegata al presente decreto e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, potranno essere sanate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.

Art. 2.

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvederà, in relazione ai chilometri di strade trasferite a seguito della nuova definizione della rete stradale di interesse nazionale, alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle regioni interessate secondo le percentuali di riparto stabilite nella tabella A annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, sulla cui base sono attualmente determinati i valori delle spese di funzionamento connesse alla manutenzione ordinaria della rete stradale e delle spese in conto capitale a carattere continuativo.

2. All'attribuzione degli eventuali connessi beni strumentali inerenti alle tratte stradali trasferite si provvede con i medesimi criteri e modalità delineati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000.

3. La determinazione del costo chilometrico è stabilito dividendo le quote di spettanza delle singole regioni di cui al precedente comma 1, per le rispettive estese chilometriche come determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, fermo restando che nel caso di trasferimento di tratte stradali tra diverse regioni si applica in ogni caso il costo chilometrico, calcolato come sopra, della regione che trasferisce il tratto stradale.

Art. 3.

1. L'operatività del trasferimento è subordinata all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

Art. 4.

1. Restano ferme le ulteriori statuizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successivi aggiornamenti e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, e successivi aggiornamenti.

Roma, 23 novembre 2004

p. *Il Presidente:* LA LOGGIA

RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE **REGIONE MARCHE - ALLEGATO A**

S.S. n°	Denominazione	dal Km	al Km	Estesa Km	Totale Effettivo km		IP: (Intero Percorso) - IR: (Intero tratto Regionale) - TR: (Tratto)
4	VIA SALARIA (1)	144,958	181,600	36,642	36,642	IR	da confine Regione Lazio al R.A. 11 Ascoli - Porto D'Ascoli (Ascoli Piceno)
16	ADRIATICA	223,410	391,800	168,390	139,379	IR	da cofine Regione Emilia Romagna a confine Regione Abruzzo
16 Dir B	DEL PORTO DI ANCONA	0,000	5,000	5,000	1,445	IP	da S.S. 16 (Ancona) alla Stazione Ferroviaria di Ancona
73 Bis	DI BOCCA TRABARIA (2)	16,804	111,380	94,576	94,576	IR	da confine Regione Umbria a Fano
76	DELLA VAL D'ESINO (3)	3,314	74,444	71,130	71,130	IR	da confine Regione Umbria a S.S. 16 (Falconara Alta)
76 Dir	DELL'AEROPORTO RAFFAELLO SANZIO (4)	0,000	1,691	1,691	1,691	IP	da S.S. 76 (Castel Ferretti) all'Aeroporto Raffaello Sanzio (Falconara Marittima)
77	DELLA VAL DI CHIENTI (5)	27,500	110,200	82,700	82,700	IR	da confine Regione Umbria a S.S. 16 (Civitanova Marche)
81	PICENO APRUTINA	0,000	11,498	11,498	8,298	IR	da Ascoli Piceno a confine Regione Abruzzo
681	ASSE ATTREZZATO DEL PORTO DI ANCONA	0,000	1,200	1,200	1,200	IP	dal Porto di Ancona a Via Marconi (Ancona)
685	DELLE TRE VALLI UMBRE (6)	0,000	7,700	7,700	7,700	TR	da S.S. 4 (Arquata del Tronto) a confine Regione Umbria
687	PEDEMONTANA DELLE MARCHE (7)	0,000	4,800	4,800	4,800	TR	da S.C. Selva Nera a Lunano
R.A. 11	ASCOLI - PORTO D'ASCOLI	0,000	26,300	26,300	26,300	IP	da S.S. 4 (Ascoli) a S.S. 16 (Porto D'Ascoli)
				totale	**475,861**		

(1) D.P.C.M. 21.09.01 progressiva finale della S.S. 4 erroneamente indicata in km 182,300.

(2) D.P.C.M. 21.09.01 progressiva iniziale della S.S. 73 Bis erroneamente indicata in km 14,804.

(3) D.P.C.M. 21.09.01 progressiva finale della S.S. 76 erroneamente indicata in km 74,179.

(4) La S.S. 76 Dir è costituita dalla diramazione di km 1,691 per l'Aeroporto Raffaello Sanzio, realizzata e gestita dall'ANAS.

(5) Nuova Progressiva iniziale della S.S. 77 per revisione dei confini tra i Compartimenti di Ancona e Perugia.

(6) La S.S. 685 è costituita dal tratto di km 7,700 della S.P. Forca Canapina.

(7) La S.S. 687 è costituita dal tratto realizzato e gestito dall'ANAS dell'itinerario "Pedemontana delle Marche".

04A12342

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2004.

Individuazione della rete stradale di interesse nazionale e regionale ricadente nella regione Umbria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per fa riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera *b)*, che, nell'indicare tra i compiti di rilievo nazionale esclusi dal conferimento quelli preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali di interesse nazionale, detta disposizioni in materia di classificazione della rete autostradale e stradale nazionale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;

Visti, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui è stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999» ed, in particolare, l'art. 20 che, integrando il disposto di cui al soprarichiamato art. 1, comma 4, lettera *b)*, della legge n. 59 del 1997, ha stabilito che alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale, si provveda, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale, già individuate con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale, già individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000;

Vista la nota in data 29 marzo 2004 della regione Umbria, con allegata delibera di giunta, con la quale è stata segnalata l'esigenza di apportare modifiche al tracciato della rete stradale classificata d'interesse nazionale mediante l'inserimento di strade o tronchi di strade in precedenza ricomprese nella rete regionale, ivi compreso l'inserimento in tale rete della parte dell'itinerario delle «Tre Valli» che ricade nel territorio della regione Umbria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 2003 con cui è stato nominato il commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo;

Ritenuto necessario inserire nella rete stradale di interesse nazionale alcune strade, attualmente non classificate, la cui gestione e manutenzione è già a carico dello Stato nonché rettificare, per le strade già inserite nella rete di interesse nazionale, alcune imprecisioni relative alle progressive chilometriche di inizio e fine, alle estese ed alla denominazione degli itinerari;

Ritenuto necessario, in relazione alle intervenute modifiche della rete stradale nazionale, provvedere alle correlate modificazioni ed integrazioni della rete da conferire alle regioni ed agli enti locali, come individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, mediante stralcio delle strade o dei tronchi di strade inseriti nella rete nazionale e mediante l'inserimento di quelli da trasferire alla viabilità delle regioni e degli enti locali, unitamente ai tratti eventualmente sottesi a seguito di varianti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per gli affari regionali per la definizione di iniziative, anche a livello normativo, inerenti l'attuazione del capo I delle legge 15 marzo 1997, n. 59, e degli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed al monitoraggio sulla sua attuazione;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 luglio 2004;

Acquisiti, i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti per materia di Camera e Senato rispettivamente il 7 ottobre 2004 ed il 27 ottobre 2004;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella di individuazione della rete stradale di interesse nazionale indicante le strade ed i tronchi di strade ricadenti nella regione Umbria, allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, è sostituita da quella di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente decreto.

2. La tabella di individuazione della rete stradale d'interesse regionale indicante le strade ed i tronchi di strade ricadenti nella regione Umbria, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, è sostituita da quella di cui all'allegato B, facente parte integrante del presente decreto.

3. Le strade ed i tronchi di strade inseriti con il presente decreto nelle suddette tabelle sono trasferiti con le modalità e le condizioni di cui ai successivi articoli.

4. Eventuali imprecisioni nei dati contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, potranno essere sanate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.

Art. 2.

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvederà, in relazione ai chilometri di strade trasferite a seguito della nuova definizione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale, alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle regioni interessate secondo le percentuali di riparto stabilite nella tabella A annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, sulla cui base sono attualmente determinati i valori delle spese di funzionamento connesse alla manutenzione ordinaria della rete stradale e delle spese in conto capita le a carattere continuativo.

2. All'attribuzione degli eventuali connessi beni strumentali inerenti alle tratte stradali trasferite si provvede con i medesimi criteri e modalità delineati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000.

3. La determinazione del costo chilometrico è stabilita dividendo le quote di spettanza delle singole regioni di cui al precedente comma 1, per le rispettive estese chilometriche come determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, fermo restando che nel caso di trasferimento di tratte stradali tra diverse regioni si applica in ogni caso il costo chilometrico, calcolato come sopra, della regione che trasferisce il tratto stradale.

Art. 3.

1. L'operatività del trasferimento è subordinata all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

Art. 4.

1. Restano ferme le ulteriori statuizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successivi aggiornamenti e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, e successivi aggiornamenti.

Roma, 23 novembre 2004

p. *Il Presidente:* LA LOGGIA

RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE **REGIONE UMBRIA - ALLEGATO A**

S.S. n°	Denominazione	dal Km	al Km	Estesa Km	Totale Effettivo km	IP: (Intero Percorso) - IR: (Intero tratto Regionale) - TR: (Tratto)	
3	VIA FLAMINIA (*)	67,340	197,050	129,710	118,725	TR	da confine Regione Lazio a S.S. 76 (Fossato di Vico)
3 Bis	TIBERINA	0,000	133,755	133,755	133,755	IR	da S.S. 675 (Mazzancollo) a confine Regione Toscana
73 Bis	DI BOCCA TRABARIA (1)	0,000	16,804	16,804	16,804	IR	da S.S. 3 Bis (San Giustino) a confine Regione Marche
75	CENTRALE UMBRA	0,000	25,480	25,480	25,480	IP	da S.S. 3 Bis (Ponte San Giovanni) a S.S. 3 (Foligno)
76	DELLA VAL D'ESINO	0,000	3,314	3,314	3,314	IR	da S.S. 3 (Fossato di Vico) a confine Regione Marche
77	DELLA VAL DI CHIENTI (2)	1,050	27,500	26,450	26,450	IR	da S.S. 3 (Foligno) a confine Regione Marche
79	TERNANA (3)	15,900	26,540	10,640	10,640	IR	da Terni (Svincolo Papigno) a confine Regionale Lazio
205	AMERINA	45,800	52,300	6,500	6,500	TR	da S.S. 448 (Baschi) ad A1 (Orvieto)
219	DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO (4)	5,600	44,920	39,320	39,320	IP	da S.S. 318 (Branca) a S.S. 3 Bis (Ponte di Assino)
318	DI VALFABBRICA (5)	0,000	39,639	39,639	39,639	IP	da S.S. 3 Bis (Lidarno) a S.S. 76 (Fossato di Vico)
318 Dir	DI VALFABBRICA (6)	0,000	2,056	2,056	2,056	IP	da S.S. 318 (Sant'Egidio) a S.P. 248 (Petrignano)
448	DI BASCHI	0,000	25,440	25,440	25,440	IP	da S.S. 205 (Baschi) a S.S. 3 Bis (Ponte Rio di Todi)
675	UMBRO - LAZIALE (7)	50,709	81,100	30,391	30,391	IR	da confine Regione Lazio a S.S. 3 (San Carlo)
675 Dir	UMBRO - LAZIALE (8)	0,000	0,800	0,800	0,800	IP	da S.S. 675 (Amelia) a ex S.S. 205 (San Pellegrino)
675 Bis	UMBRO - LAZIALE (9)	0,000	1,800	1,800	1,800	IP	da S.S. 675 (Terni) a S.C. Campore (Sabbione)
685	DELLE TRE VALLI UMBRE (10)	7,700	62,500	54,800	54,800	TR	1° Tratto - Da confine Regione Marche a S.S. 3 (Eggi)
685	DELLE TRE VALLI UMBRE (11)	65,660	72,660	7,000	7,000	TR	2° Tratto - Da S.C. San Sabino a Ex S.S. 418 (San Giovanni Baiano)
R.A. 06	BETTOLLE - PERUGIA	19,090	58,470	39,380	39,380	IR	da confine Regione Toscana a S.S. 3 Bis (Ponte San Giovanni)
				totale	**582,294**		

(*) Il percorso di interesse nazionale interessa anche la regione Lazio per km 1,890 da A1 (Svincolo di magliano Sabina) a confine regione Umbria

(1) D.P.C.M. 21.09.01 progressiva finale della SS 73 Bis erroneamente indicata in km 14,804.

(2) Nuova progressiva finale della S.S. 77 per revisione dei confini tra i Compartimenti di Ancona e Perugia.

(3) D.P.C.M. 21.09.01 progressiva iniziale della S.S. 79 erroneamente indicata in km 13,000.
Con lo stesso D.P.C.M. la S.S. 79 ha incorporato la S.P. di Reopasto modificando il percorso.

(4) Escluso il tratto di Ex 219 compreso tra i km 5,600 e 12,000, sotteso dalla variante in fase di realizzazione a cura dell'ANAS.

(5) La S.S. 318 per continuità di itinerario incorpora:
la strada realizzata dall'ANAS di km 5,539 tra Pianello e Lidarno, in sostituzione del tratto Pianello - Ponte Felcino;
il tratto della S.S. 219 di km 5,600, tra Fossato di Vico e Branca.

(6) La S.S. 318 Dir è costituita dalla diramazione di km 2,056 per Petrignano realizzata e gestita dall'ANAS.

(7) D.P.C.M. 21.09.01 progressiva finale della S.S. 675 erroneamente indicata in km 84,209.

(8) La S.S. 675 Dir è costituita dalla diramazione di km 0,800 realizzata e gestita dall'ANAS.

(9) La S.S. 675 Bis è costituita dalla diramazione di km 1,800 realizzata e gestita dall'ANAS.

(10) La S.S. 685 *"delle Tre Valli Umbre"* è costituita da:
S.P. 230 "Forca Canapina" (da confine Regione Marche a S.P. 477/1) di km 7,800;
S.P. 477/1 (da S.P. 230 a S.P. 476/1) di km 4,900;
S.P. 476/1 (da S.P. 477/1 a S.C. Circonvallazione di Norcia) di km 2,300;
S.C. Circonvallazione di Norcia (da S.P. 476/1 a S.S. 396) di km 0,700;
Ex S.S. 396 (da S.S. 320 -Serravalle- a Circonvallazione di Norcia) di km 6,000;
Ex S.S. 320 (da S.S. 396 -Serravalle- a S.S. 209 -Triponzo-) di km 11,100;
Ex S.S. 209 (da Sant'Anatolia di Narco a S.S. 320 -Triponzo-) di km 15,000;
Strada ANAS (da S.S. 3 -Eggi- a S.S. 209 -Sant'Anatolia di Narco-) di km 7,000;
Strada ANAS (da S.C. San Sabino a ex S.S. 418 -San Giovanni Baiano-) di km 7,000.

(11) Il tratto intermedio della S.S. 685 compreso tra i km 62,500 e 65,660 è in fase di progettazione.

RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE **REGIONE UMBRIA - ALLEGATO B**

S.S. n°	Denominazione	dal Km	al Km	Estesa Km	Intero Percorso o Tratto
Ex 3	VIA FLAMINIA	129,000	147,100	18,100	da Eggi a Sant'Eraclio
Ex 3	VIA FLAMINIA	159,850	195,790	35,940	da Ponte Centesimo a Osteria del Gatto
3	VIA FLAMINIA	197,050	218,290	21,240	da innesto S.S. n° 76 a confine Regionale
Ex 3 Bis	TIBERINA	88,000	119,000	31,000	da S.S. 3 Bis (Resina) a S.S. 3 Bis (Promano)
3 Bis Racc	TIBERINA	0,000	3,520	3,520	Intero percorso
3 Ter	DI NARNI E SANGEMINI	0,000	21,080	21,080	Intero percorso
71	UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA	12,572	110,173	97,601	Intero tratto regionale
74	MAREMMANA	81,170	91,720	10,550	Intero tratto regionale
75 Bis	DEL TRASIMENO	0,000	49,796	49,796	Intero tratto regionale
75 Bis Racc	DEL TRASIMENO	0,000	3,000	3,000	Intero percorso
79	TERNANA (1)	0,000	15,900	15,900	Da inn. SS 3 ter a Terni (Svincolo Papigno)
79	TERNANA	20,540	28,015	7,475	Da Marmore a confine Regione Lazio
79 Bis	ORVIETANA	0,000	46,448	46,448	Intero percorso
147	DI ASSISI	0,000	17,314	17,314	Intero percorso
147 Dir	DI ASSISI	0,000	3,583	3,583	Intero percorso
204	ORTANA	33,434	43,760	10,326	Intero tratto regionale
205	AMERINA	0,000	45,800	45,800	Tratto da S.S. 3 Ter (Narni Scalo) a S.S. 448 (Baschi)
205	AMERINA	52,300	53,483	1,183	Tratto da A1 (Orvieto) a S.S. 71 (Stazione F.S. Orvieto)
209	VALNERINA	0,000	32,000	32,000	tratto da S.S. 3 (Terni) a Sant'Anatolia di Narco
209	VALNERINA	47,000	62,400	15,400	da S.S. 320 (Triponzo) a confine Regione Marche
Ex 219	DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO	5,600	12,000	6,400	tratto da Branca a Torre Calzolari
220	PIEVAIOLA	0,000	38,205	38,205	Intero percorso
221	DI MONTERCHI	4,280	15,700	11,420	Intero tratto regionale
257	APECCHIESE	0,000	19,960	19,960	Intero tratto regionale
298	EUGUBINA	0,000	42,360	42,360	Intero percorso
313	DI PASSO CORESE	45,500	58,250	12,750	Intero tratto regionale
316	DEI MONTI MARTANI	0,000	41,515	41,515	Intero percorso
317	MARSCIANESE	0,000	59,450	59,450	Intero percorso
Ex 318	DI VALFABBRICA	28,500	38,130	9,630	da S.S. 318 (Pianello) a S.S. 3 Bis (Ponte Felcino)
319	SELLANESE	0,000	26,770	26,770	Intero percorso
320	DI CASCIA	11,100	23,700	12,600	tratto da S.S. 396 (Serravalle) a Cascia
320 Dir	DI CASCIA	0,000	5,400	5,400	Intero percorso
360	ARCEVIESE	62,223	74,560	12,337	Intero tratto regionale
361	SEPTEMPEDANA	96,678	107,254	10,576	Intero tratto regionale
395	DEL PASSO DI CERRO	0,000	18,368	18,368	Intero percorso
396	DI NORCIA	6,000	6,320	0,320	da Circonvallazione di Norcia a Norcia
397	DI MONTEMOLINO	0,000	13,750	13,750	Intero percorso
416	DEL NICCONE	0,000	29,730	29,730	Intero percorso
418	SPOLETINA	0,000	23,672	23,672	Intero percorso
444	DEL SUBASIO	0,000	33,172	33,172	Intero percorso
452	DELLA CONTESSA	0,000	9,590	9,590	Intero tratto regionale
454	DI POZZUOLO	0,000	11,786	11,786	Intero tratto regionale
471	DI LEONESSA	0,000	15,785	15,785	Intero tratto regionale
599	DEL TRASIMENO INFERIORE	0,000	19,630	19,630	Intero percorso
	TANGENZIALE DI ORVIETO	0,000	1,511	1,511	tratto da S.P. Bagnorese a Ex S.S. 71 (Orvieto Scalo)
				973,943	

(1) D.P.C.M. 21.09.01 progressiva finale del tratto di S.S. 79, da SS 3 Ter a Terni, erroneamente indicata in km 13,000.

04A12343

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2004.

Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che prevede che possano essere adottate direttive necessarie per assicurare l'imparzialità e il buon andamento degli Uffici pubblici promuovendone le necessarie verifiche;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che mantiene, tra l'altro, in capo allo Stato la funzione di assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal trattato sull'Unione europea;

Rilevato che la Commissione europea ha avviato nei confronti dello Stato italiano talune procedure d'infrazione sul presupposto che alcune ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 avrebbero violato le norme comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture;

Rilevato, in particolare, che, a parere della Commissione, la violazione della normativa comunitaria deriverebbe, tra l'altro, dalla circostanza che le ordinanze di protezione civile, in taluni casi, non sarebbero supportate da una situazione di estrema urgenza in grado di giustificare il ricorso a procedure in deroga alla normativa comunitaria;

Considerato, inoltre, che, secondo la Commissione, in alcune delle situazioni emergenziali o di «grande evento» dichiarate dal Governo potrebbero non rinvenirsi i presupposti dell'imprevedibilità e della non imputabilità allo Stato membro, la sussistenza dei quali sarebbe da considerarsi requisito indefettibile ai fini del legittimo ricorso a procedure di gara difformi da quelle previste dalla normativa comunitaria;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre affinché le iniziative di carattere negoziale, straordinarie ed urgenti, da porre in essere per il superamento dei contesti emergenziali per i quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza o di «grande evento» ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992, siano condotte in armonia con la normativa comunitaria nelle predette materie, utilizzando, ove necessario, le procedure acceleratorie ivi previste, nella ricorrenza delle condizioni di urgenza stabilite per legge;

Tenuto conto che allo stato di sviluppo delle situazioni d'emergenza o di «grande evento» già dichiarati è possibile dispiegare un'azione correttiva rispetto alle attività comunque da intraprendere per il superamento degli stessi contesti emergenziali, e che è altrettanto possibile impartire apposite cogenti disposizioni volte ad assicurare che le future situazioni d'emergenza o di «grande evento» che dovessero essere dichiarate siano affrontate alla stregua di una normativa d'emergenza il più possibile coerente con i principi dell'ordinamento comunitario;

Preso atto delle molteplici misure già assunte dal Dipartimento della protezione civile per contenere la durata delle situazioni di emergenza e per assicurare il maggiore rispetto dell'ordinamento giuridico comunitario, anche attraverso l'emanazione della direttiva della Presidenza del Consiglio del Ministri del 15 gennaio 2004, inviata ai Presidenti delle Regioni per imprimere ogni possibile accelerazione agli interventi emergenziali, la costituzione di appositi comitati di rientro nell'ordinario, l'adozione di ordinanze di protezione civile particolarmente rigorose nel limitare gli ambiti derogatori della normativa di rilievo comunitario, nonché le iniziative di monitoraggio, d'impulso e sollecitatorie assunte dal Capo del Dipartimento della protezione civile, e ciò con riferimento, soprattutto, a contesti emergenziali assai risalenti nel tempo;

Ravvisata, peraltro, la necessità di impartire ulteriori direttive agli uffici ed enti istituzionalmente competenti per le attività istruttorie e di predisposizione di provvedimenti emergenziali di protezione civile, per conformarne l'azione in un'ottica di superamento dell'emergenza nel rispetto dell'ordinamento giuridico comunitario in materia di appalti di lavori, di forniture e di servizi, anche attraverso l'assunzione di cogenti determinazioni finalizzate ad assicurare ogni possibile contrazione della durata degli stati di emergenza;

ADOTTA
la seguente direttiva:

Art. 1.

1. Per il pieno conseguimento delle finalità di cui alla presente direttiva la durata degli stati di emergenza, o di «grande evento» dichiarati ai sensi dell'art. 5, com-ma 1, della legge n. 225/1992, è definita in stretta correlazione con i tempi necessari per la realizzazione dei primi indispensabili interventi, e senza che la concessione di eventuali proroghe possa essere giustificata da situazioni di inerzia o da ritardi, comunque determinatisi, nella realizzazione degli adempimenti necessari.

2. Le ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992, per quanto citato in premessa, non devono contenere deroghe alle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie.

Art. 2.

1. Le ordinanze di protezione civile previste dal l'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992, laddove ineriscano a situazioni di emergenza ed a «grandi eventi» ancora in atto, sono modificate nel senso di assicurare il rigoroso rispetto delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici di lavori di servizi e di forniture, sulla base di apposita ordinanza di protezione civile che deve essere emessa entro dieci giorni dalla data di adozione della presente direttiva.

Art. 3.

1. Nel caso di ricorrenza di situazioni di urgenza e di necessità aventi carattere di assoluta imperiosità, le ordinanze di protezione civile previste dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 potranno prevedere la deroga alle disposizioni della legge nazionale nella materia degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario di cui in premessa, nel rispetto, comunque, delle norme contenute nelle pertinenti direttive comunitarie.

Art. 4.

1. Nell'ipotesi di assoluta eccezionalità dell'emergenza, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita umana, il Capo del Dipartimento della protezione civile può essere motivatamente autorizzato a procedere ad affidamenti diretti in materia di appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario di cui in premessa, sempreché non sia possibile provvedere altrimenti, in termini di rigorosa proporzionalità, e soltanto per periodi di tempo prestabiliti, limitati alla adozione del primi indispensabili interventi.

Art. 5.

1. I commissari delegati nominati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 225/1992, per l'attuazione degli interventi previsti, provvedono alle aggiudicazioni necessarie per il superamento delle predette situazioni d'emergenza, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture, sulla base di ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992, recanti la definizione puntuale della tipologia degli interventi e delle iniziative da adottarsi in deroga all'ordinamento giuridico vigente, nonché la specificazione di termini temporali e modalità di realizzazione.

Art. 6.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede ad assicurare la puntuale ed urgente attuazione della presente direttiva diffondendone la conoscenza agli enti pubblici territoriali interessati.

Roma, 22 ottobre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A12383

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 14 settembre 2004.

Contributo, per l'anno 2005, per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti, previsto dall'articolo 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2002 concernente contributo, per l'anno 2003, per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti, previsto dall'art. 17 della predetta legge n. 185/1990;

Decreta:

Art. 1.

La misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al registro nazionale, istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita, per l'anno 2005, in euro 258,23.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della vigente normativa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2004

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

04A12177

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° luglio 2004.

Biocidi - Cooperazione nell'uso dei dati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE del Consiglio, del 16 febbraio 1998, concernente l'immissione sul mercato dei biocidi;

Visto l'art. 14, comma 4, del suddetto decreto legislativo, che prevede che il Ministero della salute al fine di evitare la duplicazione degli esperimenti sugli animali vertebrati, comunichi al richiedente l'autorizzazione di un biocida, contenente un principio attivo inserito negli elenchi predisposti in sede comunitaria secondo le procedure di cui agli articoli 27 e 28, della direttiva 98/8/CE, il nome e l'indirizzo del detentore o dei detentori di analoghe autorizzazioni;

Visto l'art. 14, comma 6 del decreto legislativo sopra citato, che prevede che il Ministero della salute fissi con proprio decreto le modalità per la messa in comune delle informazioni di cui all'art. 14, comma 5, e la procedura di utilizzazione delle stesse in modo tale da assicurare un ragionevole equilibrio degli interessi coinvolti nei casi di mancato accordo tra le parti interessate;

Ritenuta l'opportunità di garantire una intermediazione da parte del Ministero della salute e delle attività produttive per quanto concerne la messa in comune di tutte le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) titolare: colui che ha già ottenuto l'autorizzazione o la registrazione di un biocida contenente uno o più principi attivi, a norma degli articoli 3 e 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

b) richiedente: colui che intende presentare una nuova domanda di autorizzazione o registrazione per un biocida contenente uno o più principi attivi e dimostri che esso è simile ad un biocida già autorizzato, e che il principio attivo o i principi attivi in esso contenuti sono gli stessi già autorizzati in precedenza, anche per quanto riguarda il grado di purezza e la natura delle impurezze;

c) informazioni: i dati di cui è richiesta la messa in comune.

Art. 2.

1. Nel caso di mancato accordo tra il titolare delle informazioni ed il richiedente, la parte interessata presenta istanza al Ministero della salute per la determinazione dei contenuti dell'accordo sullo scambio di informazioni.

2. L'istanza di cui al comma 1 è inviata al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici - via della Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma, corredata dalla documentazione indicante in dettaglio i tentativi che sono stati compiuti per raggiungere l'accordo e le motivazioni che lo hanno impedito.

Art. 3.

1. Il Ministero della salute convoca le parti, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 2, comma 1. All'incontro le parti convocate compaiono attraverso soggetti muniti del potere di manifestarne la volontà.

2. Nel primo incontro è stabilito il termine, non superiore a quindici giorni, entro cui è possibile pervenire all'accordo. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione procede ai sensi dell'art. 5, per la messa in comune dei dati riguardanti esperimenti operati su animali vertebrati.

3. Il Ministero della salute è rappresentato dal direttore dell'ufficio competente in materia di biocidi, agli incontri partecipano anche un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità ed un rappresentante del Ministero delle attività produttive. Possono essere invitati comprovati esperti scientifici ed economici della materia.

4. È redatto processo verbale delle sedute.

5. Se l'accordo viene raggiunto, il verbale che lo comprova tiene luogo all'autorizzazione scritta ad utilizzare i propri dati rilasciata da parte del titolare.

Art. 4.

1. Il Ministero della salute provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento di cui all'art. 3, ai successivi richiedenti, mediante comunicazione personale, nel caso in cui siano oggetto della successiva richiesta dati riguardanti esperimenti operati su animali vertebrati di cui si sta trattando nel procedimento suddetto.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il Ministero della salute può riunire le successive istanze al procedimento in corso.

Art. 5.

1. Limitatamente alla messa in comune dei dati riguardanti esperimenti operati su animali vertebrati, se non si raggiunge un accordo al termine della procedura di cui all'art. 3, il Ministero della salute, sulla base della documentazione acquisita ai sensi dell'art. 2 e dei verbali delle riunioni di cui all'art. 3, adotta d'intesa con il Ministero delle attività produttive una decisione vincolante per le parti circa il compenso da corrispondere al titolare.

2. La decisione di cui al comma 1, è adottata entro sessanta giorni dallo scadere del termine di cui all'art. 3, comma 2, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione d'informazioni supplementari non superiori, comunque, a quarantacinque giorni. La decisione viene comunicata ed inviata in copia alle parti.

3. La decisione di cui al comma 1, tiene conto:

a) dei costi rendicontati dal titolare per gli studi relativi ai dati sui vertebrati oggetto di richiesta di messa in comune;

b) dell'eventuale ripartizione dei costi già avvenuta in caso di accordi con precedenti richiedenti;

c) di eventuali osservazioni di richiedenti successivi;

d) degli anni di residua validità della protezione dei dati;

e) della quantità di sostanza attiva che il richiedente si impegna ad acquistare nel periodo di validità della protezione dei dati;

f) della quantità di sostanza che il titolare stima di immettere sul mercato nel periodo di validità della protezione dei dati.

Art. 6.

1. La decisione stabilisce la quantità massima di biocidi che il richiedente può immettere sul mercato nel periodo di validità della protezione dei dati ed il compenso dovuto al titolare.

2. Il richiedente allega la suddetta decisione e il documento comprovante l'avvenuto pagamento del compenso stabilito nella decisione, dovuto al titolare, alla domanda di autorizzazione o registrazione del proprio biocida.

3. La successiva verifica da parte del Ministero della salute, anche su segnalazione del titolare, della mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella decisione comporta la revoca dell'autorizzazione o della registrazione ottenute, sulla base della decisione stessa.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro
delle attività produttive
MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 217

04A12359

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 novembre 2004.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1º marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio

2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 7 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003, del 23 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003, del 26 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 27 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 24 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 28 agosto 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 6 ottobre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003, del 17 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2004 e del 17 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 2004, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del sindaco del comune di Rotonda, in provincia di Potenza, prot. n. 4942 del 13 maggio 2004, con la quale, nel trasmettere i dati meteo acquisiti dall'ALSIA - Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Rotonda alla zona climatica D;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot n. ENEA/UDA Sisten/2004/60240 del 5 ottobre 2004 dalla quale risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Rotonda e che, sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Rotonda vanno attribuiti 2113 gradi-giorno e va modificata da D ad E la relativa zona climatica;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche delta tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Rotonda, in provincia di Potenza, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
PZ	E	2113	580	Rotonda

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A12240

DECRETO 3 dicembre 2004.

Iscrizione dell'associazione «Assoutenti Onlus» all'elenco delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dal decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165;

Acquisita la domanda presentata in data 25 giugno 2004 (prot. n. 3712 del 25 giugno 2004) alla direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - Ufficio C3 - Politiche nazionali e diritti dei consumatori, con la quale l'associazione «Assoutenti Onlus», con sede legale in via Celimontana n. 38 - Roma, ha chiesto l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 5 della predetta legge n. 281/1998;

Vista la nota n. 10716 del 14 settembre 2004, con la quale l'ufficio C3 ha avviato l'istruttoria e ha chiesto chiarimenti e documenti all'associazione istante;

Esaminata la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 281/1998 citata;

Vista la relazione conclusiva della fase istruttoria del responsabile del procedimento;

Ritenuto che, in base alla documentazione prodotta, l'associazione istante risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 della citata legge n. 281/1998;

Decreta:

L'associazione «Assoutenti Onlus» è iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il direttore generale: PRIMICERIO

04A12241

DECRETO 3 dicembre 2004.

Iscrizione dell'associazione «Codici/Centro per i diritti del cittadino», all'elenco delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dal decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165;

Acquisita la domanda presentata in data 8 giugno 2004 (prot. n. 2059 dell'8 giugno 2004) alla direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - Ufficio C3 - Politiche nazionali e diritti dei consumatori, con la quale l'associazione «Codici/Centro per i diritti del cittadino», con sede legale in viale Guglielmo Marconi n. 94 - Roma, ha chiesto l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 5 della predetta legge n. 281/1998;

Vista la nota n. 7778 in data 5 agosto 2004, con la quale l'ufficio C3 ha avviato l'istruttoria e ha chiesto chiarimenti e documenti all'associazione istante;

Esaminata la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 281/1998 citata;

Vista la relazione conclusiva della fase istruttoria del responsabile del procedimento;

Ritenuto che, in base alla documentazione prodotta, l'associazione istante risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 della citata legge n. 281/1998;

Decreta:

L'associazione «Codici/Centro per i diritti del cittadino» è iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il direttore generale: PRIMICERIO

04A12242

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 novembre 2004.

Modifica del decreto 3 giugno 2002, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentato dalla Società Benelli S.p.a., in Pesaro.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 793 del 3 giugno 2002, con il quale la Benelli SpA pr. n. 627 è stata ammessa al finanziamento;

Vista la nota del 3 settembre 2004 pervenuta in data 6 settembre 2004 prot. n. 8117, con la quale l'Istituto San Paolo Imi SpA ha comunicato che l'azienda ha interrotto la ricerca e ha chiesto di poter usufruire delle agevolazioni in misura corrispondente ai costi sostenuti pari a € 353.993,48 per il contributo in conto interessi e € 353.993,48 per il contributo nella spesa;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 14 settembre 2004, di cui al resoconto sommario, in merito alla richiesta di variazione contrattuale avanzata dal soggetto richiedente;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, viene riconosciuta l'interruzione della ricerca prima della data del check-point:

627 Benelli SpA - Pesaro.

Analisi delle tecnologie, processi e materiali per la produzione di veicoli adatti al trasporto fino a due persone su medi e lunghi percorsi, con la possibilità di funzionamento ad inquinamento zero, dotati di carrozzeria riciclata e di elevati livelli di sicurezza.

Rispetto a quanto decretato in data: 3 giugno 2002.

A seguito dell'interruzione della ricerca vengono riconosciute le agevolazioni in misura corrispondente ai costi sostenuti pari a € 353.993,48 per il contributo in conto interessi e € 353.993,48 per il contributo nella spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A12236

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 15 novembre 2004.

Modifica del vincolo paesaggistico di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1973, con esclusione di alcune zone ricadenti nei comuni di Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Villalvernia, Cassano Spinola, in provincia di Alessandria.

IL DIRETTORE GENERALE *AD INTERIM*
PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004 ed in particolare l'art. 157, connna 2;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera *o)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali dell'11 ottobre 2004 con il quale si dispone l'incarico *ad interim* della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 settembre 1973 e recante «dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l'autostrada lungo lo Scrivia, sita nei comuni di Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Villalvernia e Cassano Spinola»;

Considerato che, con richiesta iniziale del comune di Villalvernia, inviata con nota n. 1360 del 15 luglio 1993, a cui hanno fatto seguito le richieste di tutti gli altri comuni interessati, è stata avanzata istanza di parziale rimozione del vincolo suddetto o comunque un suo adeguato ridimensionamento alla fascia fluviale del torrente Scrivia compresa tra la linea ferroviaria e l'autostrada, secondo le amministrazioni comunali, il vincolo ha interessato parti di territorio senza alcuna rilevanza ai fini della protezione del patrimonio paesaggistico e ambientale;

Considerato che l'allora soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte, con nota 4222/BAP del 16 settembre 1996, comunicava all'allora ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici il proprio orientamento a rivedere i confini del vincolo, anche sulla base di una relazione della Commissione regionale beni culturali e ambientali, trasmessa dalla regione Piemonte con nota n. 213 del 19 dicembre 1995. Con il suddetto parere la soprintendenza ha espresso l'ipotesi di una limitata riduzione dell'area vincolata, in prossimità della ferrovia Genova-Milano, al fine di garantire comunque il permanere di valide e sufficienti garanzie di tutela ambientale dei luoghi interessati dal vincolo;

Considerato che la citata soprintendenza, con nota 2576/13AO del 29 settembre 1997, trasmetteva all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici la necessaria documentazione atta ad avviare la procedura di revisione del vincolo paesaggistico di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1973, indicando come zona da stralciare dal provvedimento di tutela «una fascia interna all'area attualmente vincolata che da sud a nord ha come limite ovest la ferrovia Genova-Milano fino al comune di Villalvernia dove si allarga andando a comprendere l'area industriale di detto comune tra il fiume Scrivia e la ferrovia e riprendendo quindi sull'asse della Genova-Milano sino all'incrocio a nord con il confine attuale dell'area vincolata; come limite est una linea ideale a 150 metri dal ciglio della strada S.S. 22 che si restringe a 80 metri all'interno del nucleo storico dell'abitato di Villalvernia, per ritornare nuovamente a 150 metri prima del cimitero del suddetto comune sino all'incrocio a nord con il confine attuale dell'area vincolata»;

Considerato che il comune di Villalvernia, con nota n. 1845 del 5 novembre 1997, manifestava l'esigenza che, per quanto attiene al territorio di propria competenza, venisse accolta la proposta di riduzione dell'area vincolata secondo l'estensione formulata dalla regione Piemonte con la citata nota n. 213 del 19 dicembre 1995;

Considerato che con nota n. ST/701/8413 del 30 marzo 1998, l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici trasmetteva al comitato di settore per i beni ambientali e architettonici dell'allora Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, la proposta di riduzione del vincolo formulata dalla suddetta soprintendenza completa di tutti gli atti e gli elaborati ad essa acclusi;

Considerato che con parere reso al verbale n. 36, nella seduta del 25 gennaio 1999, il suddetto Comitato di settore, vista la discordanza tra le due proposte di riduzione del vincolo di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1973, l'una da parte della Soprintendenza competente, l'altra da parte della regione Piemonte, riteneva necessario un supplemento di istruttoria con sopralluogo sul territorio interessato;

Considerato che, a seguito del suddetto sopralluogo, il funzionario incaricato, con nota dell'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici. N. ST/701/28557/2000 del 22 dicembre 2000, comunicava che: «Visto lo stato dei luoghi, sia in adiacenza all'asse autostradale che quelli limitrofi all'asse stradale Cassan-Villalvernia-Tortona; valutato che la dichiarazione di interesse pubblico in questione, in assenza di uno specifico piano territoriale paesistico, ha consentito di controllare le avvenute trasformazioni, garantendo il permanere di interessanti testimonianze edilizie, sia per i materiali usati che per le tipologie tramandatesi, tipiche dello sviluppo rurale storico della zona, nonché il permanere dei tessuti storici nei centri urbani interessati ed infine ha consentito il permanere di una buona integrità del territorio pedecollinare e di quello adiacente al bacino dello Scrivia; si ritiene pertanto opportuno che la soprintendenza proponga uno stralcio della perimetrazione, esclusivamente di quelle zone adiacenti ai centri urbani già sviluppate sotto il profilo urbanistico edilizio nonché di quelle adiacenti al corso dell'arteria stradale sopraccitata, già soggette a trasformazioni di tipo produttivo»;

Considerato che in data 10 marzo 2001, con nota prot. n. 439, il comune di Villalvernia inoltrava alla Soprintendenza competente, al citato comitato di settore ed alla regione Piemonte, proprie ulteriori osservazioni riferite al procedimento in corso;

Considerato che la Soprintendenza competente, con nota n. 1933/BAP del 16 marzo 2001, inoltrava al sindaco del comune di Villalvernia, all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ed alla regione Piemonte la nuova proposta di revisione del vincolo paesaggistico di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1973 con relativa planimetria, indicando come zona da stralciare dal provvedimento di tutela «una fascia interna all'area attualmente vincolata che da sud a nord ha come limite ovest la ferrovia Genova-Milano fino al comune di Villalvernia dove si allarga andando a comprendere l'area industriale di detto comune tra il fiume Scrivia e la ferrovia e riprendendo quindi sull'asse della Genova-Milano sino all'incrocio a nord con il confine attuale dell'area vincolata; come limite est una linea ideale a 150 metri dal ciglio della strada S.S. 35 dei Giovi. Nell'abitato di Villalvernia, provenendo da Cassano, la fascia si allarga partendo 60 metri prima dell'intersezione con la strada vicinale della Selva e attraversa in linea retta il Rio Castellania a 190 metri a monte di via XX settembre fino a raggiungere la strada interpoderale parallela a via Passalacqua; la segue per 250 metri in direzione est, da qui perpendicolarmente in direzione nord raggiunge via Passalacqua, la segue in direzione ovest per 160 metri poi devia sulla strada che la collega con via Vadera per 60 metri in direzione ovest fino a raggiungere la strada interpoderale che delimita l'abitato a nord-est fino alla sua conclusione e da qui si congiunge con lo spigolo nord-est del Cimitero intersecando nuovamente la fascia di 150 metri dal ciglio della strada S.S. 35 dei Giovi. Rimane incluso nel vincolo paesaggistico il nucleo del centro storico di Villalvernia così come delimitato dal piano regolatore comunale con l'esclusione di una fascia di 80 metri dal ciglio della strada S.S. 35 dei Giovi»;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, con verbale n. 89, nella seduta del 19 giugno 2001, sentito in contraddittorio il sindaco del comune di Villalvernia ed ascoltato il funzionario recatosi in sopralluogo, riteneva necessaria un'ulteriore revisione del vincolo con lo stralcio dell'area che non riveste un particolare interesse paesaggistico, posta ai confini con la zona collinare e nella zona limitrofa al centro storico, dove la perimetrazione delle aree vincolate non avrebbe dovuto interessare una fascia ideale profonda ottanta metri individuata in modo acritico, ma seguire invece confini topografici congrui, indicati secondo precise valutazioni delle intrinseche qualità del paesaggio;

Considerato che il comune di Villalvernia, con nota n. 2165 del 31 ottobre 2001, trasmetteva alla Soprintendenza competente, all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ed al comitato di settore per i beni ambientali e architettonici copia stralcio della cartografia del vincolo riveduta in base alle determinazioni assunte dal comitato di settore nella citata seduta del 19 giugno 2001;

Considerato che il già citato comitato di settore, nella seduta del 5 dicembre 2001, con verbale n. 96, vista la copia stralcio della cartografia trasmessa dal comune di Villalvernia con nota suddetta, comunicava che la nuova perimetrazione proposta risultava conforme a quanto indicato dallo stesso comitato di settore con parere n. 89 del 19 giugno 2001;

Considerato che la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, con nota n. ST/701/6247 del 15 febbraio 2002, comunicava il suddetto parere del Comitato di settore alla Soprintendenza competente ed al sindaco del comune di Villalvernia;

Considerato che la competente Soprintendenza, con nota n. 9762/01 - 1467/02 del 27 marzo 2002, inoltrava al sindaco del comune di Villalvernia, alla direzione generale suddetta ed alla regione Piemonte, la proposta di modifica del vincolo con la relativa planimetria redatta secondo le integrazioni già verificate dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 5 dicembre 2001, in base alle quali «la

zona da stralciare dal provvedimento di tutela è delimitata in una fascia interna all'area attualmente vincolata che da sud a nord ha come limite ovest la ferrovia Genova-Milano fino al comune di Villalvernia dove si allarga andando a comprendere l'area industriale di detto comune tra il fiume Scrivia e la ferrovia e riprendendo quindi sull'asse della Genova-Milano sino all'incrocio a nord con il confine attuale dell'area vincolata; come limite est una linea ideale a 150 metri dal ciglio della strada S.S. 35 dei Giovi. Nell'abitato di Villalvernia, provenendo da Cassano, la fascia si allarga partendo 150 metri prima dell'intersezione con la strada vicinale della Selva e attraversa in linea retta il Rio Castellania a 190 metri a monte di via XX settembre fino a raggiungere la strada interpoderale parallela a via Passalacqua; la segue per 250 metri in direzione est, da qui perpendicolarmente in direzione nord, si stringe a 30 metri dal ciglio destro della via Passalacqua e con la stessa profondità la segue in direzione est per 160 metri poi devia in direzione nord per 80 metri; da questo punto l'area esclusa dal vincolo è delimitata da una linea a 30 metri dal ciglio destro della via Vadera in direzione del centro fino a raggiungere la strada interpoderale che delimita l'abitato a nord-est fino alla sua conclusione e da qui si congiunge con lo spigolo nord-est del Cimitero intersecando nuovamente la fascia di 150 metri dal ciglio della strada S.S. 35 dei Giovi. Rimane incluso nel vincolo paesaggistico il nucleo del centro storico di Villalvernia così come delimitato dal piano regolatore comunale con l'esclusione di una fascia di 100 metri dal ciglio della strada S.S. 35 dei Giovi e della parte a sud-ovest della via Cavour»;

Considerato che la citata soprintendenza, con nota n. 7232 inviata in data 19 dicembre 2002 alla direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, precisava che lo stralcio della perimetrazione dell'area sottoposta a vincolo si riferisce esclusivamente quelle zone adiacenti ai centri urbani di Villalvernia e di Castellar Ponzano (Tortona) già sviluppate sotto il profilo urbanistico edilizio nonché quelle adiacenti al corso dell'arteria stradale S.S. 22 fra i comuni di Cassano Spinola, Villalvernia e Tortona già soggette a trasformazioni di tipo produttivo;

Con medesima nota la Soprintendenza comunicava l'avvenuta affissione all'albo pretorio dei comuni interessati, a norma di legge, della proposta di riduzione del vincolo paesaggistico di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1973 e della relativa cartografia, nonché l'avvenuta pubblicazione, da parte della stessa Soprintendenza, dell'avviso al pubblico sui quotidiani, effettuato in data 20 dicembre 2002 sul quotidiano nazionale «La Repubblica», in data 16 gennaio 2003 sul quotidiano locale «La Stampa» e in data 17 gennaio 2003 sul quotidiano locale «Il Piccolo»;

Considerato che, a seguito delle suddette pubblicazioni, la citata soprintendenza, con nota n. 6781/bap 8216 del 22 dicembre 2003, comunicava di aver ricevuto osservazioni sotto forma di delibere da parte dei comuni di Cassano Spinola, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro e Tortona, senza esprimere particolari controdeduzioni, in quanto le stesse riproponevano l'esigenza delle suddette amministrazioni locali di addivenire ad una riduzione più ampia del vincolo, secondo la proposta avanzata dalla regione Piemonte e a suo tempo non condivisa dal comitato di settore;

Considerato che la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, in data 13 febbraio 2004, con nota ST/701/5661/2004, inoltrava copia delle suddette osservazioni al comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del consiglio per i beni culturali e ambientali, unitamente a tutti gli atti pregressi già valutati, completi della cartografia aggiornata dalla competente soprintendenza secondo le integrazioni già verificate dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 5 dicembre 2001, comunicate dalla stessa Direzione generale alla soprintendenza con la citata nota n. ST/701/6247 del 15 febbraio 2002;

Considerato che il suddetto comitato di settore, nella seduta del 27 maggio 2004, con verbale n. 132, in base alle risultanze del sopralluogo effettuato da un proprio membro in data 4 maggio 2004, congiuntamente ad un funzionario della competente soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte, vista la documentazione trasmessa dalla direzione generale suddetta, preso atto dell'avvenuto espletamento delle procedure di pubblicazione e di pubblicità, preso atto delle osservazioni pervenute, ha espresso parere favorevole alla modifica del vincolo paesaggistico di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1973, così come individuata con il colore rosa nella planimetria, in scala 1:5000, trasmessa dalla soprintendenza competente;

Decreta:

L'area territoriale ricadente nel territorio dei comuni di Villalvernia e di Tortona in provincia di Alessandria, così come sopra descritta secondo la perimetrazione proposta dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte con nota n. 9762/01 - 1467/02 del 27 marzo 2002 e indicata nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, è esclusa dal vincolo imposto ai sensi della legge 20 giugno 1939, n. 1497 con decreto ministeriale 8 giugno 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 27 settembre 1973.

La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per il Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Villalvernia e Cassano Spinola e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei suddetti comuni.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 15 novembre 2004

Il direttore generale ad interim: PROIETTI

04A12361

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 novembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

Dispone:

È accertato per il giorno 18 novembre 2004 il mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Vicenza.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che gli sportelli del Pubblico registro automobilistico in premessa sono rimasti chiusi il giorno 18 novembre a causa di assemblea del personale. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 29 novembre 2004

Il direttore regionale: MICELI

04A12235

PROVVEDIMENTO 9 dicembre 2004.

Modalità di trasmissione e contenuti della comunicazione telematica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'emissione delle fatture da parte del cliente o del terzo residente in un Paese, con il quale non esistono strumenti giuridici di reciproca assistenza in materia di IVA.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Approvazione dello schema di dati concernente la comunicazione di cui all'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1.1. I soggetti passivi nazionali che hanno iniziato l'attività da almeno cinque anni e non hanno ricevuto nei cinque anni precedenti atti impositivi o di contestazione per violazioni sostanziali in materia di IVA, possono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, introdotta dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, che consente l'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza in materia di IVA. A tal fine i predetti soggetti passivi nazionali inviano preventivamente, per via telematica, una comunicazione all'Agenzia delle entrate contenente i dati di cui all'Allegato del presente provvedimento.

2. Modalità di trasmissione della comunicazione.

2.1. La comunicazione di cui al punto 1.1 è inviata preventivamente a fronte di ogni cliente o terzo che emette fatture.

2.2. La trasmissione della comunicazione è effettuata per via telematica:

a) direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;

b) tramite gli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

secondo le istruzioni disponibili nel sito del servizio telematico utilizzato.

2.3. Nell'ipotesi di cui al punto 2.2, lettera *b)*, nella comunicazione è indicata la data in cui l'intermediario ha rilasciato l'impegno alla presentazione telematica della stessa.

2.4. Il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di cui al punto 2.1 costituisce l'identificativo della stessa ed è indicato in ogni operazione successiva di variazione o cessazione riguardante la medesima.

3. Comunicazione di variazione e cessazione.

3.1. Le variazioni dei dati contenuti nella comunicazione di cui al punto 2.1, sono inviate, entro trenta giorni, con le modalità previste al punto 2.2, indicando il protocollo telematico di cui al punto 2.4.

3.2. Nell'ipotesi in cui venga meno il conferimento dell'incarico ad emettere le fatture, è inviata una comunicazione di cessazione, entro trenta giorni, con le modalità previste al punto 2.2, indicando il protocollo telematico di cui al punto 2.4.

4. Ricevute.

4.1. La trasmissione dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui ai punti 1 e 3 si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file che le contiene.

4.2. L'Agenzia delle entrate comprova l'avvenuta ricezione delle predette comunicazioni mediante una attestazione, identificata da un numero di protocollo, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

4.3. Per le comunicazioni trasmesse ai sensi del punto 2.2, lettera *b)*, gli intermediari sono tenuti a fornire copia delle attestazioni predette ai soggetti passivi cui le medesime comunicazioni si riferiscono.

5. Disposizioni finali.

5.1. Per quanto non espressamente previsto in materia di presentazione per via telematica delle comunicazioni oggetto del presente provvedimento si rinvia, in quanto applicabili, alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e al decreto 31 luglio 1998 concernente le modalità di presentazione per via telematica delle dichiarazioni.

Motivazioni:

Il decreto-legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, emanato in attuazione della direttiva comunitaria n. 2001/115/CE del 20 dicembre 2001, ha introdotto la nuova disciplina IVA sulla fatturazione, modificando l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le nuove disposizioni contenute nell'art. 21 prevedono, al comma 1, per i soggetti passivi nazionali che abbiano iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei cui confronti non siano stati notificati atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di IVA, nei cinque anni precedenti, l'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza in materia di IVA.

In particolare, il comma 1 rimanda ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità di trasmissione e dei contenuti della preventiva comunicazione, per la cui presentazione è previsto dal medesimo decreto legislativo l'utilizzo della procedura telematica. Il presente provvedimento, nel dare attuazione alle disposizioni previste dal comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, approva lo schema di dati e le modalità per la presentazione della comunicazione che deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate prima dell'emissione delle fatture da parte di soggetti terzi. Stabilisce inoltre le modalità per l'invio delle successive variazioni, nonché della cessazione.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 31 ottobre 2003, n. 306: disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003);

Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977: sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;

Direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto;

Direttiva 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri del settore delle imposte dirette e indirette;

Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto che abroga il Regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992;

Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52: attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404: regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2004

Il direttore: FERRARA

ALLEGATO

I dati richiesti dal servizio telematico Entratel o dal servizio Internet per la comunicazione di emissione delle fatture da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza in materia di IVA, sono i seguenti:

tipo di comunicazione: inizio/variazione/cessazione del rapporto con il cliente o il terzo per l'emissione delle fatture;

data di inizio/variazione/cessazione del rapporto con il cliente o il terzo per l'emissione delle fatture;

dati del soggetto passivo: codice fiscale, partita IVA, indirizzo di posta elettronica (non obbligatorio), codice fiscale del dichiarante e codice carica (secondo le istruzioni disponibili nel sito del servizio telematico utilizzato);

dati del soggetto che emette le fatture: cognome e nome ovvero denominazione, tipologia del soggetto (cliente e/o terzo), Stato estero, sede;

modalità di fatturazione: cartacea e/o digitale;

codice fiscale dell'intermediario e data di assunzione dell'impegno a trasmettere (nel caso di invio tramite intermediario).

04A12313

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2004.

Modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute dalle banche per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, così come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Le banche tenute, a norma dell'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, così come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, al versamento, entro il 30 dicembre 2004, dell'1,50% delle somme riscosse nell'anno 2003, nella misura stabilita con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 5 del predetto art. 1, eseguono il versamento presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio, con imputazione al capitolo n. 1262 dell'entrata del bilancio dello Stato, e con la seguente causale: «Versamento dovuto per l'anno 2004 ai sensi del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341».

2. Le banche di cui al comma 1 trasmettono all'Agenzia delle entrate, Direzione centrale amministrazione, anche a mezzo telefax, entro il 31 dicembre 2004, copia della quietanza di versamento; il mancato versamento degli importi dovuti comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del predetto decreto-legge n. 341 del 2003, l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e inibisce, pertanto, la prosecuzione del servizio di riscossione dei versamenti unitari.

3. Le banche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3 del predetto art. 1, possono recuperare tutte le somme versate nell'anno 2004 sul capitolo 1262, a valere sulle riscossioni delle entrate di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 conseguite nell'anno successivo, mediante corrispondente minore riversamento da effettuarsi a decorrere dalla data bonifico del 24 gennaio 2005.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

L'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, così come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, stabilisce che le banche che, nell'anno precedente, hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento, entro il penultimo giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ridotto dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del successivo comma 3; in caso di mancato versamento da parte della banca la norma prevede l'immediata cessazione di efficacia delle relative convenzioni e, pertanto, preclude alla stessa la prosecuzione dell'attività di riscossione dei versamenti unitari.

Il comma 5 del predetto articolo rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di versamento e di ogni altra regola tecnica necessaria, mentre demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dell'importo dovuto da ciascuna banca.

Con il presente provvedimento, in ottemperanza alle richiamate disposizioni, sono pertanto stabilite per l'anno 2004 le modalità di versamento e di rendicontazione dell'avvenuto pagamento all'Agenzia delle somme dovute, nonché le modalità previste per l'eventuale recupero di tale somme da parte delle banche nell'anno successivo.

Riferimenti normativi dell'atto.

Ordinamento delle agenzie fiscali: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Disposizioni in materia di versamenti unitari:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341;

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (art. 7).

Roma, 10 dicembre 2004

Il direttore: FERRARA

04A12360

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 14 dicembre 2004.

Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione dei patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la nota prot. n. 115639 dell'8 novembre 2004 del Direttore generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;

Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati ulteriori beni immobili di proprietà dello Stato;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Sono di proprietà dell'Agenzia delle entrate i seguenti beni immobili:

BNX0901	CAMPANIA	BENEVENTO	BENEVENTO	VIA ALDO MORO		82100	F	50	605		
BNX0901	CAMPANIA	BENEVENTO	BENEVENTO	VIA ALDO MORO		82100	F	50	637	11	GRAFFAT PART 605
BNX0901	CAMPANIA	BENEVENTO	BENEVENTO	VIA ALDO MORO		82100	F	50	606	12	
BNX0901	CAMPANIA	BENEVENTO	BENEVENTO	VIA ALDO MORO		82100	F	50	637	10	GRAFFAT PART 606
TAX0901	PUGLIA	TARANTO	TARANTO	VIA PLATEJA	30/F	74100	F	244	1534	1	

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 4.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui agli articoli 1 e 2 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 5.

Gli uffici competenti provvederanno se necessario alle attivita di trascrizione intavolazione e voltura.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 7.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO *A*
(al decreto direttoriale n. 41257)

CODICE SCHEDA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	N° CIVICO	CAP	TIPO CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	NOTE
AQB137601	ABRUZZO	L'AQUILA	AVEZZANO	VIA DON MINZONI	5	67051	F	11	944	1	BENE COMUNE NON CENSIBILE
AQB137601	ABRUZZO	L'AQUILA	AVEZZANO	VIA DON MINZONI	5	67051	F	11	944	10	BENE COMUNE NON CENSIBILE
AQB137601	ABRUZZO	L'AQUILA	AVEZZANO	VIA DON MINZONI	5	67051	F	11	944	11	BENE COMUNE NON CENSIBILE
AQB137601	ABRUZZO	L'AQUILA	AVEZZANO	VIA DON MINZONI	5	67051	F	11	944	12	BENE COMUNE NON CENSIBILE
AQB137601	ABRUZZO	L'AQUILA	AVEZZANO	VIA DON MINZONI	5	67051	F	11	944	13	BENE COMUNE NON CENSIBILE
AQB137601	ABRUZZO	L'AQUILA	AVEZZANO	VIA DON MINZONI	5	67051	F	11	944	2	
AQB137601	ABRUZZO	L'AQUILA	AVEZZANO	VIA DON MINZONI	5	67051	F	11	944	3	
AQB137601	ABRUZZO	L'AQUILA	AVEZZANO	VIA DON MINZONI	5	67051	F	11	944	4	
AQB137601	ABRUZZO	L'AQUILA	AVEZZANO	VIA DON MINZONI	5	67051	F	11	944	5	
AQB137601	ABRUZZO	L'AQUILA	AVEZZANO	VIA DON MINZONI	5	67051	F	11	944	6	BENE COMUNE NON CENSIBILE
AQB137601	ABRUZZO	L'AQUILA	AVEZZANO	VIA DON MINZONI	5	67051	F	11	944	7	
AQB137601	ABRUZZO	L'AQUILA	AVEZZANO	VIA DON MINZONI	5	67051	F	11	944	8	
AQB137601	ABRUZZO	L'AQUILA	AVEZZANO	VIA DON MINZONI	5	67051	F	11	944	9	
AQB137601	ABRUZZO	L'AQUILA	AVEZZANO	VIA DON MINZONI	5	67051	T	11	17		
CHB032501	ABRUZZO	CHIETI	CHIETI	VIA G. AMENDOLA	58	66100	F	36	323	9	
CHB0719C01	ABRUZZO	CHIETI	CHIETI	LOCALITA SANTA FILOMENA PIAZZALE ANTISTADIO	SN	66100	F	40	4523	1	BENI COMUNI NON CENSIBILI
CHB0719C01	ABRUZZO	CHIETI	CHIETI	LOCALITA SANTA FILOMENA PIAZZALE ANTISTADIO	SN	66100	F	40	4523	2	
CHB0719C01	ABRUZZO	CHIETI	CHIETI	LOCALITA SANTA FILOMENA PIAZZALE ANTISTADIO	SN	66100	F	40	4523	3	
CHB0719C01	ABRUZZO	CHIETI	CHIETI	LOCALITA SANTA FILOMENA PIAZZALE ANTISTADIO	SN	66100	F	40	4523	4	

CODICE SCHEDA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	N° CIVICO	CAP	TIPO CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	NOTE
CHB0719C01	ABRUZZO	CHIETI	CHIETI	LOCALITA SANTA FILOMENA PIAZZALE ANTISTADIO	SN	66100	T	40	4523		
TEB082101	ABRUZZO	TERAMO	TERAMO	contrada villa Butteri	sn	64100	T	86	331		
TEB082101	ABRUZZO	TERAMO	TERAMO	contrada villa Butteri	sn	64100	T	86	489		
TEB082101	ABRUZZO	TERAMO	TERAMO	contrada villa Butteri	sn	64100	T	86	490		
TEB082101	ABRUZZO	TERAMO	TERAMO	contrada villa Butteri	sn	64100	T	86	492		
TEB082101	ABRUZZO	TERAMO	TERAMO	contrada villa Butteri	sn	64100	T	86	494		
TEB082101	ABRUZZO	TERAMO	TERAMO	contrada villa Butteri	sn	64100	T	86	507		
TEB082101	ABRUZZO	TERAMO	TERAMO	contrada villa Butteri	sn	64100	T	88	928		
TEB082101	ABRUZZO	TERAMO	TERAMO	contrada villa Butteri	sn	64100	T	88	931		
TEB082101	ABRUZZO	TERAMO	TERAMO	contrada villa Butteri	sn	64100	T	88	934		
TEB082101	ABRUZZO	TERAMO	TERAMO	contrada villa Butteri	sn	64100	T	88	936		
TEB082101	ABRUZZO	TERAMO	TERAMO	contrada villa Butteri	sn	64100	T	88	943		
PZB074701	BASILICATA	POTENZA	LAVELLO	Via Giacinto Albini	5	85024	F	55	271	22	
PZX0001	BASILICATA	POTENZA	POTENZA	Via dei Mille	snc	85100	F	32	1635		
PZX0001	BASILICATA	POTENZA	POTENZA	Via dei Mille	snc	85100	F	32	1636		
PZX0001	BASILICATA	POTENZA	POTENZA	Via dei Mille	snc	85100	T	32	1634		
CSB099101	CALABRIA	COSENZA	COSENZA	Via Popilia	snc	87100	F	4	271	1	
CSB099101	CALABRIA	COSENZA	COSENZA	Via Popilia	snc	87100	T	4	271		
CSX0901	CALABRIA	COSENZA	COSENZA	via sergio cosmai	3	87100	F	3	121		
CSX0901	CALABRIA	COSENZA	COSENZA	via sergio cosmai	3	87100	T	3	721		
CSX0901	CALABRIA	COSENZA	COSENZA	via sergio cosmai	3	87100	T	3	723		
CSX0901	CALABRIA	COSENZA	COSENZA	via sergio cosmai	3	87100	T	3	725		
CSX0901	CALABRIA	COSENZA	COSENZA	via sergio cosmai	3	87100	T	3	729		
CSX0901	CALABRIA	COSENZA	COSENZA	via sergio cosmai	3	87100	T	3	731		
CSX0901	CALABRIA	COSENZA	COSENZA	via sergio cosmai	3	87100	T	3	732		
CZB017601	CALABRIA	VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	Corso Umberto I	snc	89900	T	33	113		
CZB017601	CALABRIA	VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	Corso Umberto I	snc	89900	T	33	114		

CODICE SCHEDA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	N° CIVICO	CAP	TIPO CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	NOTE
CZB085701	CALABRIA	VIBO VALENTIA	SERRA SAN BRUNO	Corso Umberto I	96	89822	F	1	748		
CZB085701	CALABRIA	VIBO VALENTIA	SERRA SAN BRUNO	Corso Umberto I	96	89822	T	5	748		
NAB020201	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI	VIA S.ARCANGELO A BAIANO	8	80100	T	141	315		
NAB057001	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI	VIA MARCHESE DI CAMPODISOLA	21	80100	T	139	88		
NAB061401	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI	Via Agostino Depretis	75	80010	T	139	173		
NAB064001	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI	VIA ALVEO ARTIFICIALE	2/4	80100	F	SGO/4	288		
NAB064001	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI	VIA ALVEO ARTIFICIALE	2/4	80100	T	176	67		
NAB064001	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI	VIA ALVEO ARTIFICIALE	2/4	80100	T	176	68		
NAB079501	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI	VIA GIANTURCO	102	80100	T	112	108		
NAB079501	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI	VIA GIANTURCO	102	80100	T	112	68		
BOB016001	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	BOLOGNA	Viale Angelo Masini	3	40100	F	162	16		
BOB016501	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	IMOLA	VIA EMILIA	115	40002	F	152	172	12	
BOB016501	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	IMOLA	VIA EMILIA	115	40002	F	152	172	3	
BOB016501	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	IMOLA	VIA EMILIA	115	40002	F	152	172	4	
BOB016501	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	IMOLA	VIA EMILIA	115	40002	F	152	172	5	
BOB016501	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	IMOLA	VIA EMILIA	115	40002	F	152	172	6	
BOB016501	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	IMOLA	VIA EMILIA	115	40002	F	152	172	7	
BOB016501	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	IMOLA	VIA EMILIA	115	40002	F	152	172	8	
BOB016501	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	IMOLA	VIA EMILIA	115	40002	F	152	172	9	
BOB016801	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	BOLOGNA	VIA PIETRAMELLARA	38018	40100	F	159	110		
FOB039801	EMILIA-ROMAGNA	RIMINI	CATTOLICA	VIA ANTONINI	38142	47841	F	4	519	1	
FOB039801	EMILIA-ROMAGNA	RIMINI	CATTOLICA	VIA ANTONINI	38142	47841	F	4	519	2	
FOB039801	EMILIA-ROMAGNA	RIMINI	CATTOLICA	VIA ANTONINI	38142	47841	F	4	519	3	
FOB039801	EMILIA-ROMAGNA	RIMINI	CATTOLICA	VIA ANTONINI	38142	47841	F	4	519	4	
FOB039801	EMILIA-ROMAGNA	RIMINI	CATTOLICA	VIA ANTONINI	38142	47841	F	4	519	7	
FOB039801	EMILIA-ROMAGNA	RIMINI	CATTOLICA	VIA ANTONINI	38142	47841	F	4	519	8	
FOB080601	EMILIA-ROMAGNA	RIMINI	RIMINI	Via Montescudo	snc	47900	F	107	30		
FOB0814C01	EMILIA-ROMAGNA	FORLI'-CESENA	FORLI	Via Golfarelli	86/d	47100	F	183	421	1	
FOB0814C01	EMILIA-ROMAGNA	FORLI'-CESENA	FORLI	Via Golfarelli	86/d	47100	F	183	421	2	
FOB0814C01	EMILIA-ROMAGNA	FORLI'-CESENA	FORLI	Via Golfarelli	86/d	47100	F	183	421	3	
FOB0814C01	EMILIA-ROMAGNA	FORLI'-CESENA	FORLI	Via Golfarelli	86/d	47100	T	183	459		PARTICELLA SOPPRESSA

CODICE SCHEDA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	N° CIVICO	CAP	TIPO CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	NOTE
PCB008201	EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA	SARMATO	via stazione	12	29010	T	15	656		
PCB042701	EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA	PIACENZA	VIA MAESTRI DEL LAVORO	10	29100	F	24	454	1	
PCB042701	EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA	PIACENZA	VIA MAESTRI DEL LAVORO	10	29100	F	24	454	2	
PCB042701	EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA	PIACENZA	VIA MAESTRI DEL LAVORO	10	29100	F	24	454	3	
PCB042701	EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA	PIACENZA	VIA MAESTRI DEL LAVORO	10	29100	F	24	454	4	
PCB042701	EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA	PIACENZA	VIA MAESTRI DEL LAVORO	10	29100	F	24	454	5	
PCB042701	EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA	PIACENZA	VIA MAESTRI DEL LAVORO	10	29100	F	24	454	6	
RAB005601	EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	RAVENNA	VIA RONDINELLI	6	48100	F	RA/77	181	1	
RAB005601	EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	RAVENNA	VIA RONDINELLI	6	48100	F	RA/77	181	2	
RAB005601	EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	RAVENNA	VIA RONDINELLI	6	48100	F	RA/77	181	3	
RAB005601	EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	RAVENNA	VIA RONDINELLI	6	48100	F	RA/77	181	4	
RAB005601	EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	RAVENNA	VIA RONDINELLI	6	48100	F	RA/77	181	5	
RAB005601	EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	RAVENNA	VIA RONDINELLI	6	48100	T	77	181		
RAB005601	EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	RAVENNA	VIA RONDINELLI	6	48100	T	77	182		
RAB012001	EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	RAVENNA	PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA	29	48100	F	RA/76	482		
RAB012001	EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	RAVENNA	PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA	29	48100	T	76	237		
RAB021201	EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	RAVENNA	VIA D'ALAGGIO	3	48100	F	RA/80	34	2	
RAB021201	EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	RAVENNA	VIA D'ALAGGIO	3	48100	F	RA/80	34	3	
RAB021201	EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	RAVENNA	VIA D'ALAGGIO	3	48100	F	RA/80	34	4	
RAB021201	EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	RAVENNA	VIA D'ALAGGIO	3	48100	T	80	34		
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	94	1	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	94	10	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	94	11	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	94	12	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	94	13	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	94	2	

CODICE SCHEDA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	N° CIVICO	CAP	TIPO CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	NOTE
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	94	3	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	94	4	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	94	5	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	94	6	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	94	7	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	94	8	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	94	9	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	95	1	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	95	10	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	95	11	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	95	12	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	95	13	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	95	14	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	95	2	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	95	3	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	95	4	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	95	5	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	95	6	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	95	7	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	95	8	

CODICE SCHEDA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	N° CIVICO	CAP	TIPO CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	NOTE
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	F	133	95	9	
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	T	133	94		
REB001701	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VIA EMILIA S. STEFANO	27	42100	T	133	95		
REB004401	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VICOLO VILLA	1	42100	F	125	117		
REB004401	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILI	REGGIO NELL'EMILIA	VICOLO VILLA	1	42100	F	125	124		
FRB021901	LAZIO	FROSINONE	FROSINONE	VIALE MAZZINI	133	3100	F	18	560	1	
FRB021901	LAZIO	FROSINONE	FROSINONE	VIALE MAZZINI	133	3100	F	18	560	2	
FRB021901	LAZIO	FROSINONE	FROSINONE	VIALE MAZZINI	133	3100	F	18	671		
FRB105501	LAZIO	FROSINONE	SORA	Via Roccatani	snc	3039	F	22	1352	7	
FRB105501	LAZIO	FROSINONE	SORA	Via Roccatani	snc	3039	T	22	1352		
LTB016801	LAZIO	LATINA	LATINA	CORSO MATTEOTTI	1	4100	F	143	32	1	
LTB016801	LAZIO	LATINA	LATINA	CORSO MATTEOTTI	1	4100	F	143	32	2	
LTB016801	LAZIO	LATINA	LATINA	CORSO MATTEOTTI	1	4100	F	143	57	2	
LTB016801	LAZIO	LATINA	LATINA	CORSO MATTEOTTI	1	4100	F	143	57	3	
LTB016801	LAZIO	LATINA	LATINA	CORSO MATTEOTTI	1	4100	F	143	57	5	
LTB016801	LAZIO	LATINA	LATINA	CORSO MATTEOTTI	1	4100	F	143	57	6	
LTB016801	LAZIO	LATINA	LATINA	CORSO MATTEOTTI	1	4100	T	143	32		
LTB016801	LAZIO	LATINA	LATINA	CORSO MATTEOTTI	1	4100	T	143	57		
LTB030501	LAZIO	LATINA	LATINA	VIA E.FILIBERTO	6	4100	F	143	4	3	
LTB030501	LAZIO	LATINA	LATINA	VIA E.FILIBERTO	6	4100	T	143	4		
RMB050701	LAZIO	ROMA	ROMA	VIA BARBERINI	38	187	NCEU	480	56-181		
RMB004701	LAZIO	ROMA	ROMA	PIAZZA SANT'APOLLONIA	14	153	F	497	462	1	
RMB004701	LAZIO	ROMA	ROMA	PIAZZA SANT'APOLLONIA	14	153	F	497	462	2	
RMB004701	LAZIO	ROMA	ROMA	PIAZZA SANT'APOLLONIA	14	153	T	497	462		
RMB135501	LAZIO	ROMA	ROMA	VIALE DELL'AEREONAUTICA	122	144	F	860	68	1	

CODICE SCHEDA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	N° CIVICO	CAP	TIPO CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	NOTE
RMB135501	LAZIO	ROMA	ROMA	VIALE DELL'AEREONAUTICA	122	144	F	860	68	2	
RMB135501	LAZIO	ROMA	ROMA	VIALE DELL'AEREONAUTICA	122	144	F	860	68	3	
RMB135501	LAZIO	ROMA	ROMA	VIALE DELL'AEREONAUTICA	122	144	T	860	68		
RMB137201	LAZIO	ROMA	ROMA	VIA SICILIA	194	187	F	473	20	4	
RMB137201	LAZIO	ROMA	ROMA	VIA SICILIA	194	187	T	473	20		
RMB138301	LAZIO	ROMA	ROMA	VIA TIBURTINA	1250	131	T	293	136		
RMB142901	LAZIO	ROMA	ROMA	VIA IPPOLITO NIEVO	35	153	F	452	63	1	
RMB142901	LAZIO	ROMA	ROMA	VIA IPPOLITO NIEVO	35	153	F	452	63	10	
RMB142901	LAZIO	ROMA	ROMA	VIA IPPOLITO NIEVO	35	153	F	452	63	11	
RMB142901	LAZIO	ROMA	ROMA	VIA IPPOLITO NIEVO	35	153	F	452	63	12	
RMB142901	LAZIO	ROMA	ROMA	VIA IPPOLITO NIEVO	35	153	F	452	63	13	
RMB142901	LAZIO	ROMA	ROMA	VIA IPPOLITO NIEVO	35	153	F	452	63	14	
RMB142901	LAZIO	ROMA	ROMA	VIA IPPOLITO NIEVO	35	153	F	452	63	2	
RMB142901	LAZIO	ROMA	ROMA	VIA IPPOLITO NIEVO	35	153	F	452	63	3	
RMB142901	LAZIO	ROMA	ROMA	VIA IPPOLITO NIEVO	35	153	F	452	63	4	
RMB142901	LAZIO	ROMA	ROMA	VIA IPPOLITO NIEVO	35	153	F	452	63	5	
RMB142901	LAZIO	ROMA	ROMA	VIA IPPOLITO NIEVO	35	153	F	452	63	6	
RMB142901	LAZIO	ROMA	ROMA	VIA IPPOLITO NIEVO	35	153	F	452	63	7	
RMB142901	LAZIO	ROMA	ROMA	VIA IPPOLITO NIEVO	35	153	F	452	63	8	
RMB142901	LAZIO	ROMA	ROMA	VIA IPPOLITO NIEVO	35	153	F	452	63	9	

CODICE SCHEDA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	N° CIVICO	CAP	TIPO CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	NOTE
RMB142901	LAZIO	ROMA	ROMA	VIA IPPOLITO NIEVO	35	153	T	452	63		
VTB002801	LAZIO	VITERBO	VITERBO	PIAZZA DELLA ROCCA	21	1100	F	168	23		
VTB002801	LAZIO	VITERBO	VITERBO	PIAZZA DELLA ROCCA	21	1100	F	168	527		
VTB002801	LAZIO	VITERBO	VITERBO	PIAZZA DELLA ROCCA	21	1100	F	168	77		La part.lla 77 è graffata con la part.lla 23
VTB002801	LAZIO	VITERBO	VITERBO	PIAZZA DELLA ROCCA	21	1100	T	168	23		
VTB002801	LAZIO	VITERBO	VITERBO	PIAZZA DELLA ROCCA	21	1100	T	168	77		
VTB034804	LAZIO	VITERBO	VITERBO	VIA MARCONI	31	1100	F	133	32	2	
VTB034804	LAZIO	VITERBO	VITERBO	VIA MARCONI	31	1100	F	133	32	3	
VTB034804	LAZIO	VITERBO	VITERBO	VIA MARCONI	31	1100	F	133	32	4	
VTB034804	LAZIO	VITERBO	VITERBO	VIA MARCONI	31	1100	F	133	32	5	
VTB034804	LAZIO	VITERBO	VITERBO	VIA MARCONI	31	1100	F	133	32	6	
VTB034804	LAZIO	VITERBO	VITERBO	VIA MARCONI	31	1100	F	133	32	7	
VTB034804	LAZIO	VITERBO	VITERBO	VIA MARCONI	31	1100	T	133	32		
GEB065701	LIGURIA	GENOVA	GENOVA	Via Pastore	2	16100	F	GED/52	266	5	
GEB065701	LIGURIA	GENOVA	GENOVA	Via Pastore	2	16100	F	GED/52	266	6	
GEB065701	LIGURIA	GENOVA	GENOVA	Via Pastore	2	16100	T	52	266		
IMB005101	LIGURIA	IMPERIA	SAN REMO	via Hope	1	18038	F	SR/40	93	1	
IMB005101	LIGURIA	IMPERIA	SAN REMO	via Hope	1	18038	F	SR/40	93	2	
IMB005101	LIGURIA	IMPERIA	SAN REMO	via Hope	1	18038	F	SR/40	93	3	
IMB005101	LIGURIA	IMPERIA	SAN REMO	via Hope	1	18038	F	SR/40	93	4	
IMB005101	LIGURIA	IMPERIA	SAN REMO	via Hope	1	18038	F	SR/40	93	5	
IMB005101	LIGURIA	IMPERIA	SAN REMO	via Hope	1	18038	F	SR/40	93	6	
IMB005101	LIGURIA	IMPERIA	SAN REMO	via Hope	1	18038	F	SR/40	93	7	
IMB005101	LIGURIA	IMPERIA	SAN REMO	via Hope	1	18038	F	SR/40	93	8	
IMB005101	LIGURIA	IMPERIA	SAN REMO	via Hope	1	18038	T	40	110		
IMB005101	LIGURIA	IMPERIA	SAN REMO	via Hope	1	18038	T	40	93		
SPB024701	LIGURIA	LA SPEZIA	LA SPEZIA	Piazza Europa	11	19124	F	37	71	3	
SPB024701	LIGURIA	LA SPEZIA	LA SPEZIA	Piazza Europa	11	19124	F	37	71	4	
SPB024701	LIGURIA	LA SPEZIA	LA SPEZIA	Piazza Europa	11	19124	T	37	71		
BGB000701	LOMBARDIA	BERGAMO	BERGAMO	VIA LONGO	8	24124	T	32	2808		
BGB000801	LOMBARDIA	BERGAMO	BERGAMO	LARGO BORTOLO BELOTTI	3	24100	T	51	4272		
BGB001101	LOMBARDIA	BERGAMO	LOVERE	VIA SANTA MARIA	111	24065	T	9	3132		

CODICE SCHEDA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	N° CIVICO	CAP	TIPO CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	NOTE
BGB001101	LOMBARDIA	BERGAMO	LOVERE	VIA SANTA MARIA	111	24065	T	9	52		
BGB009201	LOMBARDIA	BERGAMO	PONTE SAN PIETRO	Piazza della Vittoria	9	24036	F	PO/6	652	1	
BGB009201	LOMBARDIA	BERGAMO	PONTE SAN PIETRO	Piazza della Vittoria	9	24036	F	PO/6	652	2	
BGB009201	LOMBARDIA	BERGAMO	PONTE SAN PIETRO	Piazza della Vittoria	9	24036	T	6	652		
BGB019801	LOMBARDIA	BERGAMO	BERGAMO	VIA SUARDI	30	24100	T	32	4809		
BGB019801	LOMBARDIA	BERGAMO	BERGAMO	VIA SUARDI	30	24100	T	32	7094		
BGB019801	LOMBARDIA	BERGAMO	BERGAMO	VIA SUARDI	30	24100	T	32	7095		
BSB008201	LOMBARDIA	BRESCIA	SALO'	VIA SAN BERNARDINO	38018	25087	F	SAL/32	1188	1	
BSB008201	LOMBARDIA	BRESCIA	SALO'	VIA SAN BERNARDINO	38018	25087	F	SAL/32	1188	2	
BSB008201	LOMBARDIA	BRESCIA	SALO'	VIA SAN BERNARDINO	38018	25087	F	SAL/32	1188	3	
BSB008201	LOMBARDIA	BRESCIA	SALO'	VIA SAN BERNARDINO	38018	25087	F	SAL/32	4555	1	
BSB008201	LOMBARDIA	BRESCIA	SALO'	VIA SAN BERNARDINO	38018	25087	F	SAL/32	4555	2	
BSB008201	LOMBARDIA	BRESCIA	SALO'	VIA SAN BERNARDINO	38018	25087	F	SAL/32	4558	1	
BSB008201	LOMBARDIA	BRESCIA	SALO'	VIA SAN BERNARDINO	38018	25087	F	SAL/32	4558	2	
BSB008201	LOMBARDIA	BRESCIA	SALO'	VIA SAN BERNARDINO	38018	25087	F	SAL/32	6238		
BSB008201	LOMBARDIA	BRESCIA	SALO'	VIA SAN BERNARDINO	38018	25087	F	SAL/32	6239		
BSB008201	LOMBARDIA	BRESCIA	SALO'	VIA SAN BERNARDINO	38018	25087	T	9	1191		
BSB008201	LOMBARDIA	BRESCIA	SALO'	VIA SAN BERNARDINO	38018	25087	T	9	1831		
BSB012401	LOMBARDIA	BRESCIA	BRESCIA	via milano	9	25100	T	114	19		
BSB015101	LOMBARDIA	BRESCIA	BRESCIA	Via Roma	1	25063	F	9	981	1	
BSB015101	LOMBARDIA	BRESCIA	BRESCIA	Via Roma	1	25063	F	9	981	2	
BSB015101	LOMBARDIA	BRESCIA	BRESCIA	Via Roma	1	25063	T	31	165/p		Reliquato
BSB015101	LOMBARDIA	BRESCIA	BRESCIA	Via Roma	1	25063	T	31	36		
BSB015101	LOMBARDIA	BRESCIA	BRESCIA	Via Roma	1	25063	T	31	444		Reliquato
BSB015101	LOMBARDIA	BRESCIA	BRESCIA	Via Roma	1	25063	T	31	448		Reliquato
BSB015101	LOMBARDIA	BRESCIA	BRESCIA	Via Roma	1	25063	T	31	450		

CODICE SCHEDA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	N° CIVICO	CAP	TIPO CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	NOTE
BSB015101	LOMBARDIA	BRESCIA	BRESCIA	Via Roma	1	25063	T	31	451		Reliquato
COB024001	LOMBARDIA	COMO	DREZZO	VIA PER LA SVIZZERA	789	22020	F	2	1174		
COB024001	LOMBARDIA	COMO	DREZZO	VIA PER LA SVIZZERA	789	22020	T	9	1258		
COB024001	LOMBARDIA	COMO	DREZZO	VIA PER LA SVIZZERA	789	22020	T	9	1418		
CRB000301	LOMBARDIA	CREMONA	CREMA	Via Bartolino Terni	3	26013	F	31	440	1	
CRB000301	LOMBARDIA	CREMONA	CREMA	Via Bartolino Terni	3	26013	F	31	440	2	
CRB000301	LOMBARDIA	CREMONA	CREMA	Via Bartolino Terni	3	26013	F	31	440	3	
CRB000301	LOMBARDIA	CREMONA	CREMA	Via Bartolino Terni	3	26013	F	31	440	4	
CRB000301	LOMBARDIA	CREMONA	CREMA	Via Bartolino Terni	3	26013	F	31	440	5	
CRB000301	LOMBARDIA	CREMONA	CREMA	Via Bartolino Terni	3	26013	F	31	822		
CRB000301	LOMBARDIA	CREMONA	CREMA	Via Bartolino Terni	3	26013	F	31	852		
MIB022301	LOMBARDIA	MILANO	GORGONZOLA	PIAZZA CABIATI SOLA	2	20064	F	8	210		
MIB023301	LOMBARDIA	MILANO	MONZA	VIA PASSERINI	5	20052	F	40	2758	1	
MIB023301	LOMBARDIA	MILANO	MONZA	VIA PASSERINI	5	20052	F	40	2758	2	
MIB023301	LOMBARDIA	MILANO	MONZA	VIA PASSERINI	5	20052	F	40	2758	3	
MIB023301	LOMBARDIA	MILANO	MONZA	VIA PASSERINI	5	20052	T	56	284		
MIB023701	LOMBARDIA	MILANO	RHO	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	18	20017	F	21	85		
MNB0705C01	LOMBARDIA	MANTOVA	SUZZARA	Via Mazzini	10	46029	F	49	87	301	
MNB0705C01	LOMBARDIA	MANTOVA	SUZZARA	Via Mazzini	10	46029	F	49	88		
MNB0705C01	LOMBARDIA	MANTOVA	SUZZARA	Via Mazzini	10	46029	F	49	89	4	
MNB0705C01	LOMBARDIA	MANTOVA	SUZZARA	Via Mazzini	10	46029	F	49	94	301	
PVB010301	LOMBARDIA	PAVIA	VOGHERA	VIA SAVONAROLA	1	27058	F	45	124		
PVB010301	LOMBARDIA	PAVIA	VOGHERA	VIA SAVONAROLA	1	27058	T	45	124/p		
VAB008301	LOMBARDIA	VARESE	CANTELLO	Via Montegeneroso	snc	21050	F	5	4720		
VAB008301	LOMBARDIA	VARESE	CANTELLO	Via Montegeneroso	snc	21050	T	9	4720		
ANB007601	MARCHE	ANCONA	SENIGALLIA	via perilli	19/20	60100	F	9	343	2	
APB025801	MARCHE	ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	via dino angelini	snc	63010	F	168	218	1	
APB025801	MARCHE	ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	via dino angelini	snc	63010	F	168	218	2	
MCB0380C01	MARCHE	MACERATA	CAMERINO	Loc. Caselle	snc	62032	F	74	520	1	BENI COMUNI NON CENSIBILI
MCB0380C01	MARCHE	MACERATA	CAMERINO	Loc. Caselle	snc	62032	F	74	520	2	BENI COMUNI NON CENSIBILI
MCB0380C01	MARCHE	MACERATA	CAMERINO	Loc. Caselle	snc	62032	F	74	520	3	BENI COMUNI NON CENSIBILI

CODICE SCHEDA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	N° CIVICO	CAP	TIPO CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	NOTE
MCB0380C01	MARCHE	MACERATA	CAMERINO	Loc. Caselle	snc	62032	F	74	520	4	
MCB0380C01	MARCHE	MACERATA	CAMERINO	Loc. Caselle	snc	62032	F	74	520	5	
MCB0380C01	MARCHE	MACERATA	CAMERINO	Loc. Caselle	snc	62032	F	74	520	6	
MCB0380C01	MARCHE	MACERATA	CAMERINO	Loc. Caselle	snc	62032	F	74	520	7	
MCB0380C01	MARCHE	MACERATA	CAMERINO	Loc. Caselle	snc	62032	F	74	520	8	
MCB0380C01	MARCHE	MACERATA	CAMERINO	Loc. Caselle	snc	62032	F	74	520	9	
MCB039001	MARCHE	MACERATA	MACERATA	via d. annibali	110	62100	F	99	583	1	Beni comuni non censibili
MCB039001	MARCHE	MACERATA	MACERATA	via d. annibali	110	62100	F	99	583	2	Beni comuni non censibili
MCB039001	MARCHE	MACERATA	MACERATA	via d. annibali	110	62100	F	99	583	3	
MCB039001	MARCHE	MACERATA	MACERATA	via d. annibali	110	62100	F	99	583	4	
MCB039001	MARCHE	MACERATA	MACERATA	via d. annibali	110	62100	F	99	583	5	
MCB039001	MARCHE	MACERATA	MACERATA	via d. annibali	110	62100	F	99	583	6	
MCB039001	MARCHE	MACERATA	MACERATA	via d. annibali	110	62100	F	99	583	7	
MCB039001	MARCHE	MACERATA	MACERATA	via d. annibali	110	62100	F	99	583	8	
MCB039001	MARCHE	MACERATA	MACERATA	via d. annibali	110	62100	F	99	583	9	
PSB000901	MARCHE	PESARO E URBINO	PESARO	via piave	2	61100	F	28	416		
PSB0475C01	MARCHE	PESARO E URBINO	PESARO	PIAZZALE MATTEOTTI	32	61100	F	28	387	15	Bene comune non censibile - I sub 1,2 e 3 sono stati soppressi.
PSB0475C01	MARCHE	PESARO E URBINO	PESARO	PIAZZALE MATTEOTTI	32	61100	F	28	387	4	I sub 1,2 e 3 sono stati soppressi.
PSB0475C01	MARCHE	PESARO E URBINO	PESARO	PIAZZALE MATTEOTTI	32	61100	F	28	387	5	i sub 1,2 e 3 sono stati soppressi
PSB0475C01	MARCHE	PESARO E URBINO	PESARO	PIAZZALE MATTEOTTI	32	61100	F	28	387	6	i sub 1,2 e 3 sono stati soppressi.
PSB0475C01	MARCHE	PESARO E URBINO	PESARO	PIAZZALE MATTEOTTI	32	61100	F	28	387	7	i sub 1,2 e 3 sono stati soppressi.
PSB0475C01	MARCHE	PESARO E URBINO	PESARO	PIAZZALE MATTEOTTI	32	61100	F	28	387	8	i sub 1,2 e 3 sono stati soppressi.
CBB059801	MOLISE	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	VIA GRAMSCI	13	86100	F	132	27	1	
CBB060201	MOLISE	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	VIA DE GASPERI	30	86100	F	132	28	1	
CBB060201	MOLISE	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	VIA DE GASPERI	30	86100	F	132	28	3	
CBX0001	MOLISE	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	PIAZZA PALATUCCI	10	86100	F	130	155		
CBX0001	MOLISE	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	PIAZZA PALATUCCI	10	86100	T	130	83		
CBX0901	MOLISE	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	Via Tiberio	99	86100	F	130	156		
CBX0901	MOLISE	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	Via Tiberio	99	86100	T	130	173		
CBX0901	MOLISE	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	Via Tiberio	99	86100	T	130	174		
CBX0901	MOLISE	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	Via Tiberio	99	86100	T	130	83		

CODICE SCHEDA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	N° CIVICO	CAP	TIPO CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	NOTE
ISB028001	MOLISE	ISERNIA	ISERNIA	STRADA COMUNALE S.LEUCIO	1	86170	F	78	196	41	
ISB028001	MOLISE	ISERNIA	ISERNIA	STRADA COMUNALE S.LEUCIO	1	86170	F	78	196	42	
ALB011401	PIEMONTE	ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	Corso Cavallotti	5	15100	F	268	1831	1	
ALB011401	PIEMONTE	ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	Corso Cavallotti	5	15100	T	268	1567		
ALB0376C01	PIEMONTE	ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	spalto Gamondio	3	15100	F	118	324	3	
ALB0376C01	PIEMONTE	ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	spalto Gamondio	3	15100	F	118	324	4	
ATB000401	PIEMONTE	ASTI	ASTI	via Arò	39	14100	F	AT/77	6001		
ATB000401	PIEMONTE	ASTI	ASTI	via Arò	39	14100	F	AT/77	6008		
ATB002401	PIEMONTE	ASTI	ASTI	Corso alla Vittoria	47	14100	F	AT/77	668	1	
ATB002401	PIEMONTE	ASTI	ASTI	Corso alla Vittoria	47	14100	F	AT/77	668	2	
ATB002401	PIEMONTE	ASTI	ASTI	Corso alla Vittoria	47	14100	F	AT/77	668	3	
NOX0001	PIEMONTE	NOVARA	NOVARA	Via Gnifetti	11	28100	F	162 B	13755	1	
NOX0001	PIEMONTE	NOVARA	NOVARA	Via Gnifetti	11	28100	F	162 B	13755	2	
NOX0001	PIEMONTE	NOVARA	NOVARA	Via Gnifetti	11	28100	F	162 B	13755	48	
NOX0001	PIEMONTE	NOVARA	NOVARA	Via Gnifetti	11	28100	F	162 B	13755	5	
NOX0001	PIEMONTE	NOVARA	NOVARA	Via Gnifetti	11	28100	T	163	6		
NOX0002	PIEMONTE	NOVARA	NOVARA	corso liberazione	87	28100	F	18	241	1	
NOX0002	PIEMONTE	NOVARA	NOVARA	corso liberazione	87	28100	F	18	241	2	
TOB087301	PIEMONTE	TORINO	TORINO	Via Sondrio	13	10144	F	1177	35	331	
TOX0001	PIEMONTE	TORINO	TORINO	strada Cebrosa	19	10100	F	39	18	1	
TOX0001	PIEMONTE	TORINO	TORINO	strada Cebrosa	19	10100	F	39	18	2	
TOX0001	PIEMONTE	TORINO	TORINO	strada Cebrosa	19	10100	F	39	18	3	
TOX0001	PIEMONTE	TORINO	TORINO	strada Cebrosa	19	10100	T	39	113		
TOX0001	PIEMONTE	TORINO	TORINO	strada Cebrosa	19	10100	T	39	114		
TOX0001	PIEMONTE	TORINO	TORINO	strada Cebrosa	19	10100	T	39	53		
TOX0001	PIEMONTE	TORINO	TORINO	strada Cebrosa	19	10100	T	39	66		
TOX0002	PIEMONTE	TORINO	TORINO	via Bertani	39	10100	F	1432	105		
TOX0002	PIEMONTE	TORINO	TORINO	via Bertani	39	10100	F	1433	67		
VCB003301	PIEMONTE	BIELLA	BIELLA	via amendola	9	13900	F	643	30		
VCB003301	PIEMONTE	BIELLA	BIELLA	via amendola	9	13900	F	643	31		
VCB003301	PIEMONTE	BIELLA	BIELLA	via amendola	9	13900	F	643	32		
VCB003301	PIEMONTE	BIELLA	BIELLA	via amendola	9	13900	T	45	244		
VCB003301	PIEMONTE	BIELLA	BIELLA	via amendola	9	13900	T	45	245		
VCB003301	PIEMONTE	BIELLA	BIELLA	via amendola	9	13900	T	45	246		
VCB005501	PIEMONTE	VERCELLI	VERCELLI	Piazza Solferino	1	13100	F	512	408		
VCB005501	PIEMONTE	VERCELLI	VERCELLI	Piazza Solferino	1	13100	T	94	408		
VCB005701	PIEMONTE	VERCELLI	VERCELLI	corso de gasperi	15	13100	F	509	1086	1	

CODICE SCHEDA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	N° CIVICO	CAP	TIPO CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	NOTE
VCB005701	PIEMONTE	VERCELLI	VERCELLI	corso de gasperi	15	13100	F	509	1086	2	
VCB005701	PIEMONTE	VERCELLI	VERCELLI	corso de gasperi	15	13100	T	94	1086		
VCB0539C01	PIEMONTE	VERCELLI	VERCELLI	Via Ettore Ara	24	13100	F	65	205	1	
VCB0539C01	PIEMONTE	VERCELLI	VERCELLI	Via Ettore Ara	24	13100	F	65	205	2	
VCB0539C01	PIEMONTE	VERCELLI	VERCELLI	Via Ettore Ara	24	13100	F	65	205	3	
VCB0539C01	PIEMONTE	VERCELLI	VERCELLI	Via Ettore Ara	24	13100	F	65	205	4	
VCB0539C01	PIEMONTE	VERCELLI	VERCELLI	Via Ettore Ara	24	13100	F	65	205	5	Bene comune non censibile
BRB000901	PUGLIA	BRINDISI	BRINDISI	Via Regina Margherita	3	72100	F	190	477	1	
FGB004001	PUGLIA	FOGGIA	CHIEUTI	Piazzale dei Lidi		71010	T	30	12		
TAB023101	PUGLIA	TARANTO	TARANTO	Molo di Sant'Eligio (Città Vecchia Corso Vittorio Emanuele)		74100	F	319	1578		
TAB025001	PUGLIA	TARANTO	TARANTO	Largo Arcivescovado	15	74100	F	319/D	1527	1	
TAB025001	PUGLIA	TARANTO	TARANTO	Largo Arcivescovado	15	74100	F	319/D	1527	2	
TAB025001	PUGLIA	TARANTO	TARANTO	Largo Arcivescovado	15	74100	F	319/D	1527	3	
TAB025701	PUGLIA	TARANTO	TARANTO	Via Pupino	92	74100	F	319	2875	1	
TAB025701	PUGLIA	TARANTO	TARANTO	Via Pupino	92	74100	F	319	2875	2	
TAB025701	PUGLIA	TARANTO	TARANTO	Via Pupino	92	74100	F	319	2875	3	
TABP00101	PUGLIA	TARANTO	TARANTO	Viale 2 Giugno	16	74100	F	144	508	1	
TABP00101	PUGLIA	TARANTO	TARANTO	Viale 2 Giugno	16	74100	T	144	495		
TABP00101	PUGLIA	TARANTO	TARANTO	Viale 2 Giugno	16	74100	T	144	507		
CAB030501	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Viale Armando Diaz	170	9100	T	21	145		
CAB030501	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Viale Armando Diaz	170	9100	T	21	156		
CAB091301	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Via Sassari	3	9123	T	A/18	2573		
CAB091301	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Via Sassari	3	9123	T	A/18	2574		
CAB096401	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Viale Colombo	40	9125	F	18	5661		
CAB096401	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Viale Colombo	40	9125	T	18	4185		
CAB1083C01	SARDEGNA	CAGLIARI	IGLESIAS	Via XX Settembre	42/a	9016	F	3	717	1	
CAB1083C01	SARDEGNA	CAGLIARI	IGLESIAS	Via XX Settembre	42/a	9016	F	3	717	2	
CAB1083C01	SARDEGNA	CAGLIARI	IGLESIAS	Via XX Settembre	42/a	9016	F	3	717	3	
CAB1083C01	SARDEGNA	CAGLIARI	IGLESIAS	Via XX Settembre	42/a	9016	F	3	756		
CAX0001	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Via Santa Gilla	35	9122	F	18	5999	1	
CAX0001	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Via Santa Gilla	35	9122	F	18	5999	10	

CODICE SCHEDA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	N° CIVICO	CAP	TIPO CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	NOTE
CAX0001	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Via Santa Gilla	35	9122	F	18	5999	11	
CAX0001	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Via Santa Gilla	35	9122	F	18	5999	12	
CAX0001	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Via Santa Gilla	35	9122	F	18	5999	13	
CAX0001	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Via Santa Gilla	35	9122	F	18	5999	14	
CAX0001	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Via Santa Gilla	35	9122	F	18	5999	15	
CAX0001	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Via Santa Gilla	35	9122	F	18	5999	18	
CAX0001	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Via Santa Gilla	35	9122	F	18	5999	2	
CAX0001	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Via Santa Gilla	35	9122	F	18	5999	20	
CAX0001	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Via Santa Gilla	35	9122	F	18	5999	23	
CAX0001	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Via Santa Gilla	35	9122	F	18	5999	24	
CAX0001	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Via Santa Gilla	35	9122	F	18	5999	25	
CAX0001	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Via Santa Gilla	35	9122	F	18	5999	3	
CAX0001	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Via Santa Gilla	35	9122	F	18	5999	8	
CAX0001	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Via Santa Gilla	35	9122	F	18	5999	9	
CAX0001	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Via Santa Gilla	35	9122	T	18	5058		
CAX0002	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	S.S. 554 - Km. 1,600	snc	9100	F	4	1621	1	
CAX0002	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	S.S. 554 - Km. 1,600	snc	9100	F	4	1621	2	
NUB029701	SARDEGNA	NUORO	NUORO	Zona Industriale Prato Sardo	snc	8100	T	39	663		
AGB016501	SICILIA	AGRIGENTO	LAMPEDUSA E LINOSA	Via Sbarcatoio	15	92010	F	18	1163	1	
AGB016501	SICILIA	AGRIGENTO	LAMPEDUSA E LINOSA	Via Sbarcatoio	15	92010	F	18	1163	2	
AGB016501	SICILIA	AGRIGENTO	LAMPEDUSA E LINOSA	Via Sbarcatoio	15	92010	F	18	1163	3	
AGB016501	SICILIA	AGRIGENTO	LAMPEDUSA E LINOSA	Via Sbarcatoio	15	92010	F	18	1163	4	
AGB016501	SICILIA	AGRIGENTO	LAMPEDUSA E LINOSA	Via Sbarcatoio	15	92010	F	18	1163	5	
AGB016501	SICILIA	AGRIGENTO	LAMPEDUSA E LINOSA	Via Sbarcatoio	15	92010	F	18	1163	6	
AGB0320C01	SICILIA	AGRIGENTO	SCIACCA	Via Azalee	85	92019	F	134	601		
AGX0001	SICILIA	AGRIGENTO	AGRIGENTO	Via Mazzini	253	95100	T	121	8		
CLB016801	SICILIA	CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	Via L. Bissolati	135	93100	F	114	543	1	Parti Comuni
CLB016801	SICILIA	CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	Via L. Bissolati	135	93100	F	114	543	2	
CLB016801	SICILIA	CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	Via L. Bissolati	135	93100	F	114	543	3	
CLB016801	SICILIA	CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	Via L. Bissolati	135	93100	F	114	543	4	
CLB016801	SICILIA	CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	Via L. Bissolati	135	93100	F	114	543	5	
CLB016801	SICILIA	CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	Via L. Bissolati	135	93100	F	114	543	6	
CLB016801	SICILIA	CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	Via L. Bissolati	135	93100	F	114	543	7	
ENB010201	SICILIA	ENNA	ENNA	Viale A. Diaz	34	94100	F	37	372	11	
MEB078301	SICILIA	MESSINA	GIARDINI-NAXOS	Via Silemi	2	98035	F	7	171	24	
PAB039401	SICILIA	PALERMO	PALERMO	Via Franceso Crispi	snc	90100	F	120	349		
SRX0001	SICILIA	SIRACUSA	SIRACUSA	Via A. da Messina	snc	96100	F	32	2611		

CODICE SCHEDA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	N° CIVICO	CAP	TIPO CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	NOTE
FIX0001	TOSCANA	FIRENZE	FIRENZE	via santa croce dell' osmannoro	38268	50100	F	60	22	1	
FIX0001	TOSCANA	FIRENZE	FIRENZE	via santa croce dell' osmannoro	38268	50100	F	60	22	2	
FIX0001	TOSCANA	FIRENZE	FIRENZE	via santa croce dell' osmannoro	38268	50100	F	60	30	1	
FIX0001	TOSCANA	FIRENZE	FIRENZE	via santa croce dell' osmannoro	38268	50100	F	60	30	2	
FIX0001	TOSCANA	FIRENZE	FIRENZE	via santa croce dell' osmannoro	38268	50100	F	60	30	3	
FIX0001	TOSCANA	FIRENZE	FIRENZE	via santa croce dell' osmannoro	38268	50100	F	60	30	4	
GRB035301	TOSCANA	GROSSETO	GROSSETO	via roma	19	58100	F	90	162	12	
GRB035301	TOSCANA	GROSSETO	GROSSETO	via roma	19	58100	F	90	162	13	
LIB003701	TOSCANA	LIVORNO	LIVORNO	piazza dell 'Arsenale	10	57100	T	16	21		
LIB071001	TOSCANA	LIVORNO	LIVORNO	campo di marte	29	57100	F	22	611	603	
LIB071001	TOSCANA	LIVORNO	LIVORNO	campo di marte	29	57100	F	22	611	713	
LIB071001	TOSCANA	LIVORNO	LIVORNO	campo di marte	29	57100	F	22	611	714	
LIB071001	TOSCANA	LIVORNO	LIVORNO	campo di marte	29	57100	F	22	611	735	
LUB005001	TOSCANA	LUCCA	VIAREGGIO	Via Lungo Canale	1	55049	F	24	105	10	bene comune non censibile
LUB005001	TOSCANA	LUCCA	VIAREGGIO	Via Lungo Canale	1	55049	F	24	105	5	
LUB005001	TOSCANA	LUCCA	VIAREGGIO	Via Lungo Canale	1	55049	F	24	105	6	
LUB005001	TOSCANA	LUCCA	VIAREGGIO	Via Lungo Canale	1	55049	F	24	105	7	
LUB005001	TOSCANA	LUCCA	VIAREGGIO	Via Lungo Canale	1	55049	F	24	105	8	
LUB005001	TOSCANA	LUCCA	VIAREGGIO	Via Lungo Canale	1	55049	F	24	105	9	bene comune non censibile
LUB005001	TOSCANA	LUCCA	VIAREGGIO	Via Lungo Canale	1	55049	F	24	637	1	
LUB052301	TOSCANA	LUCCA	LUCCA	Via Gramsci	109	55100	F	111	214	1	
LUB052301	TOSCANA	LUCCA	LUCCA	Via Gramsci	109	55100	F	111	214	2	
LUB052301	TOSCANA	LUCCA	LUCCA	Via Gramsci	109	55100	F	111	214	3	
LUB052301	TOSCANA	LUCCA	LUCCA	Via Gramsci	109	55100	F	111	214	4	
LUB052301	TOSCANA	LUCCA	LUCCA	Via Gramsci	109	55100	F	111	214	5	
MSB002701	TOSCANA	MASSA-CARRARA	MASSA	viale della stazione	65	54100	F	97	133	1	in corso una variazione catastale (fusione Sub. 1,2,3 nel Sub. 4)
MSB002701	TOSCANA	MASSA-CARRARA	MASSA	viale della stazione	65	54100	F	97	133	2	in corso una variazione catastale (fusione Sub. 1,2,3 nel Sub. 4)

CODICE SCHEDA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	N° CIVICO	CAP	TIPO CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	NOTE
MSB002701	TOSCANA	MASSA-CARRARA	MASSA	viale della stazione	65	54100	F	97	133	3	in corso una variazione catastale (fusione Sub. 1,2,3 nel Sub. 4)
MSB019101	TOSCANA	MASSA-CARRARA	CARRARA	via Massimo D'Azelio	7	54033	F	42	306		
PIB011501	TOSCANA	PISA	VOLTERRA	piazza dei Priori	7	56048	F	113	178	5	
PIB011501	TOSCANA	PISA	VOLTERRA	piazza dei Priori	7	56048	F	113	178	6	
PIB011501	TOSCANA	PISA	VOLTERRA	piazza dei Priori	7	56048	F	113	178	7	
PIB012801	TOSCANA	PISA	PISA	via ceci	1	56100	F	125	376	5	
PIB012801	TOSCANA	PISA	PISA	via ceci	1	56100	F	125	376	6	
PIB018701	TOSCANA	PISA	PISA	via trento	1	56100	F	124	116	17	
PIB018701	TOSCANA	PISA	PISA	via trento	1	56100	F	124	116	18	
PIB018701	TOSCANA	PISA	PISA	via trento	1	56100	F	124	116	19	
PTB007201	TOSCANA	PISTOIA	PISTOIA	via Bruno Buozzi	28	51100	F	220	286		
PTB007201	TOSCANA	PISTOIA	PISTOIA	via Bruno Buozzi	28	51100	F	220	288	1	La particella 288/1 è graffata alla 286
PTB007201	TOSCANA	PISTOIA	PISTOIA	via Bruno Buozzi	28	51100	F	220	288	2	
PTB007201	TOSCANA	PISTOIA	PISTOIA	via Bruno Buozzi	28	51100	F	220	289	11	La part.lla 289/11 è graffata alla 286
PTB007201	TOSCANA	PISTOIA	PISTOIA	via Bruno Buozzi	28	51100	F	220	289	12	
PTB007201	TOSCANA	PISTOIA	PISTOIA	via Bruno Buozzi	28	51100	F	220	289	13	
PTB007201	TOSCANA	PISTOIA	PISTOIA	via Bruno Buozzi	28	51100	F	220	289	3	
PTB007201	TOSCANA	PISTOIA	PISTOIA	via Bruno Buozzi	28	51100	F	220	469		La part.lla 469 è graffata alla 286
PTB019201	TOSCANA	PISTOIA	PESCIA	via leopoldo galeotti	82	51017	F	89	397	1	
BLB002901	VENETO	BELLUNO	AGORDO	Corso Roma	5	32021	T	28	59		
BLB002901	VENETO	BELLUNO	AGORDO	Corso Roma	5	32021	T	28	93		
BLY0001	VENETO	BELLUNO	SEDICO	Via Cavalieri di Vittorio Veneto	1	32036	T	51	664		
BLY0001	VENETO	BELLUNO	SEDICO	Via Cavalieri di Vittorio Veneto	1	32036	T	51	669		
BLY0001	VENETO	BELLUNO	SEDICO	Via Cavalieri di Vittorio Veneto	1	32036	T	51	671		
BLY0001	VENETO	BELLUNO	SEDICO	Via Cavalieri di Vittorio Veneto	1	32036	T	51	673		
BLY0001	VENETO	BELLUNO	SEDICO	Via Cavalieri di Vittorio Veneto	1	32036	T	51	763		
BLY0001	VENETO	BELLUNO	SEDICO	Via Cavalieri di Vittorio Veneto	1	32036	T	51	764		

CODICE SCHEDA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	N° CIVICO	CAP	TIPO CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	NOTE
BLY0001	VENETO	BELLUNO	SEDICO	Via Cavalieri di Vittorio Veneto	1	32036	T	51	765		
ROB001701	VENETO	ROVIGO	PORTO TOLLE	Via di Mare	snc	45018	F	PT/54	747		
ROB006401	VENETO	ROVIGO	LENDINARA	Piazzale Kennedy	7	45026	F	LE/14	300	3	Soppressa
ROB006401	VENETO	ROVIGO	LENDINARA	Piazzale Kennedy	7	45026	F	LE/14	300	4	
ROB006401	VENETO	ROVIGO	LENDINARA	Piazzale Kennedy	7	45026	T	14	102		
ROB006401	VENETO	ROVIGO	LENDINARA	Piazzale Kennedy	7	45026	T	14	103		Soppressa
TVB003801	VENETO	TREVISO	TREVISO	Riviera Santa Margherita	62	31100	F	E/5	432	8	
TVB080601	VENETO	TREVISO	CONEGLIANO	Via Maggiore Piovesana	13a	31015	F	E/6	235	42	
TVB080601	VENETO	TREVISO	CONEGLIANO	Via Maggiore Piovesana	13a	31015	T	34	235		
VEB073401	VENETO	VENEZIA	PORTOGRUARO	Via A.Mantegna	3/A	30026	F	28	667	23	
VEB073401	VENETO	VENEZIA	PORTOGRUARO	Via A.Mantegna	3/A	30026	F	28	667	24	
VEB073401	VENETO	VENEZIA	PORTOGRUARO	Via A.Mantegna	3/A	30026	F	28	667	25	
VEB073401	VENETO	VENEZIA	PORTOGRUARO	Via A.Mantegna	3/A	30026	F	28	667	26	
VEB073401	VENETO	VENEZIA	PORTOGRUARO	Via A.Mantegna	3/A	30026	F	28	667	49	
VEB073401	VENETO	VENEZIA	PORTOGRUARO	Via A.Mantegna	3/A	30026	T	28	147		
VEB073401	VENETO	VENEZIA	PORTOGRUARO	Via A.Mantegna	3/A	30026	T	28	148		
VEB073401	VENETO	VENEZIA	PORTOGRUARO	Via A.Mantegna	3/A	30026	T	28	212		
VEB073401	VENETO	VENEZIA	PORTOGRUARO	Via A.Mantegna	3/A	30026	T	28	268		
VEB073401	VENETO	VENEZIA	PORTOGRUARO	Via A.Mantegna	3/A	30026	T	28	269		
VEB073401	VENETO	VENEZIA	PORTOGRUARO	Via A.Mantegna	3/A	30026	T	28	667		
VEX0001	VENETO	VENEZIA	SAN DONA' DI PIAVE	Via C. Battisti	63	30027	F	47	413	34	
VEX0001	VENETO	VENEZIA	SAN DONA' DI PIAVE	Via C. Battisti	63	30027	F	47	413	35	
VEX0001	VENETO	VENEZIA	SAN DONA' DI PIAVE	Via C. Battisti	63	30027	T	47	96		

04A12366

DECRETO 14 dicembre 2004.

Modifica all'allegato *A* del decreto 17 settembre 2004, relativo ai beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 27396 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato *A* al decreto medesimo;

Considerato l'esito di ulteriori accertamenti effettuati dagli uffici dell'Agenzia del demanio;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 27396 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 27396 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 settembre 2004 è modificato come segue: i dati identificativi dell'immobile sito in Milano, via Valtellina n. 3, scheda n. MIB 020201, di cui alla pagina 24 della *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004 sono sostituiti dai seguenti: foglio n. 222 - particelle 23, 38, 43, 48, 51, 53, 60, 63 e 64.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative al dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il direttore: SPITZ

04A12358

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Yentreve», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione C12/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Yentreve - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione dell'11 agosto 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/04/280/001 - 56 capsule da 20 mg;
EU/1/04/280/002 - 28 capsule da 40 mg;
EU/1/04/280/003 - 56 capsule da 40 mg;
EU/1/04/280/004 - 98 capsule da 40 mg;
EU/1/04/280/005 - 140 capsule da 40 mg;
EU/1/04/280/006 - 98x2 capsule da 40 mg.
Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland BV.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana dei farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina dei dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesta la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12-13 ottobre 2004;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale YENTREVE debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale YENTREVE nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

56 capsule da 20 mg;

n. A.I.C. 036581015/E (in base 10) 12WCNR (in base 32);

28 capsule da 40 mg;

n. A.I.C. 036581027/E (in base 10) 12WCP3 (in base 32);

56 capsule da 40 mg;

n. A.I.C. 036581039/E (in base 10) 12WCPH (in base 32);

98 capsule da 40 mg;

n. A.I.C. 036581041/E (in base 10) 12WCPK (in base 32);

140 capsule da 40 mg;

n. A.I.C. 036581054/E (in base 10) 12WCPY (in base 32);

98x2 capsule da 40 mg;

n. A.I.C. 036581066/E (in base 10) 12WCQB (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale YENTREVE (duloxetina) è classificata come segue:

Confezioni:

56 capsule da 20 mg;

n. A.I.C. 036581015/E (in base 10) 12WCNR (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

28 capsule da 40 mg;

n. A.I.C. 036581027/E (in base 10) 12WCP3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

56 capsule da 40 mg;

n. A.I.C. 036581039/E (in base 10) 12WCPH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

98 capsule da 40 mg;

n. A.I.C. 036581041/E (in base 10) 12WCPK (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

140 capsule da 40 mg;

n. A.I.C. 036581054/E (in base 10) 12WCPY (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

98x2 capsule da 40 mg;

n. A.I.C. 036581066/E (in base 10) 12WCQB (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

R.R. medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (G.U. 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successiva alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° dicembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A12207

DETERMINAZIONE 1º dicembre 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Exelon», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione C13/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Exelon - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione del 2 giugno 1999 e del 4 marzo 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU 1/98/066/013 - 1 flacone da 120 ml di soluzione orale 2 mg/ml;

EU 1/98/066/018 - 1 flacone da 50 ml di soluzione orale 2 mg/ml.

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Ltd

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva n. 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-15 settembre 2004;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale EXELON debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale EXELON nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

1 flacone da 120 ml di soluzione orale;

n. A.I.C. 034078131/E (in base 10) 10HZFM (in base 32);

1 flacone da 50 ml di soluzione orale;

n. A.I.C. 034078143/E (in base 10) 10HZFZ (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale EXELON (rivastigmina) è classificata come segue:

Confezione:

1 flacone da 120 ml di soluzione orale 2 mg/ml;

n. AIC 034078131/E (in base 10) 10HZFM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

1 flacone da 50 ml di soluzione orale 2 mg/ml;

n. A.I.C. 034078143/E (in base 10) 10HZFZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

R.R.L. medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (G.U. 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1º dicembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A12205

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Ariclaim», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione C14/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Ariclaim - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione dell'11 agosto 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/04/283/001-56 capsule rigide gastroresistenti da 20 mg.

EU/1/04/283/002-28 capsule rigide gastroresistenti da 40 mg.

EU/1/04/283/003-56 capsule rigide gastroresistenti da 40 mg.

EU/1/04/283/004-98 capsule rigide gastroresistenti da 40 mg.

EU/1/04/283/005-140 capsule rigide gastroresistenti da 40 mg.

EU/1/04/283/006-2x98 capsule rigide gastroresistenti da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana dei farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12-13 ottobre 2004;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale ARICLAIM debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale ARICLAIM nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

28 capsule rigide gastroresistenti da 40 mg;

n. A.I.C. 036586016/E (in base 10) 12WJK0 (in base 32);

56 capsule rigide gastroresistenti da 40 mg;

n. A.I.C. 036586028/E (in base 10) 12WJKD (in base 32);

98 capsule rigide gastroresistenti da 40 mg;

n. A.I.C. 036586030/E (in base 10) 12WJKG (in base 32);

140 capsule rigide gastraresistenti da 40 mg;

n. A.I.C. 036586042/E (in base 10) 12WJKU (in base 32);

2x98 capsule rigide gastroresistenti da 40 mg;

n. A.I.C. 036586055/E (in base 10) 12WJL7 (in base 32);

56 capsule rigide gastroresistenti da 20 mg;

n. A.I.C. 036586067/E (in base 10) 12WJLM (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ARICLAIM (duloxetina) è classificata come segue:

Confezioni:

28 capsule rigide gastroresistenti da 40 mg;

n. A.I.C. 036586016/E (in base 10) 12WJK0 (in base 32)

classe di rimborsabilità: «C»;

56 capsule rigide gastroresistenti da 40 mg;

n. A.I.C. 036586028/E (in base 10) 12WJKD (in base 32)

classe di rimborsabilità: «C»;

98 capsule rigide gastroresistenti da 40 mg;

n. A.I.C. 036586030/E (in base 10) 12WJKG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

140 capsule rigide gastroresistenti da 40 mg;

n. A.I.C. 036586042/E (in base 10) 12WJKU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

2x98 capsule rigide gastroresistenti da 40 mg;

n. A.I.C. 036586055/E (in base 10) 12WJL7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

56 capsule rigide gastroresistenti da 20 mg;

n. A.I.C. 036586067/E (in base 10) 12WJLM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

R.R. medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (G.U. 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione dei medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 1º dicembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A12206

DETERMINAZIONE 1º dicembre 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Advate», autorizzata con procedurra centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione C15/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale ADVATE - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione del 2 dicembre 2003 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso;

500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flacancino + 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso;

1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso;

1500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: BAXTER AG.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 ottobre 2004;

Vista la deliberazione n. 3 in data 18 novembre 2004 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale ADVATE debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale ADVATE nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso;

n. A.I.C. 036160012/E (in base 10) 12HJJD (in base 32);

500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso;

n. A.I.C. 036160024/E (in base 10) 12HJUS (in base 32);

1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso;

n. A.I.C. 036160036/E (in base 10) 12HJK4 (in base 32);

1500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso;

n. A.I.C. 036160048/E (in base 10) 12HJKJ (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ADVATE (fattore VIII della coagulazione ricombinante) è classificata come segue:

Confezioni:

250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso;

n. A.I.C. 036160012/E (in base 10) 12HJJD (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 187,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 309,45 euro;

500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso;

n. A.I.C. 036160024/E (in base 10) 12HJUS (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 375,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 618,90 euro;

1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso;

n. A.I.C. 036160036/E (in base 10) 12HJK4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 750,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1.237,80 euro;

1500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso;

n. A.I.C. 036160048/E (in base 10) 12HJKJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1.125,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1.856,70 euro.

Dall'entrata in vigore della presente determinazione l'azienda s'impegna a:

ridurre il prezzo ex factory per UI della specialità Recombinate da euro 0,69 a euro 0,67 e a pubblicare i relativi prezzi al pubblico nella *Gazzetta Ufficiale* parte seconda;

rispettare il tetto di spesa di 56,5 milioni di euro relativa al fatturato delle seguenti specialità medicinali Hemofil M, Recombinate e Advate a base di fattore VIII;

applicare, in caso di superamento del tetto, uno sconto automatico sull'Advate per recuperare l'eccedenza di spesa.

Validità del contratto 12 mesi con verifica dell'impatto di spesa dopo 6 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo successivi aggiornamenti: al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° dicembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A12208

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA

PROVVEDIMENTO 10 novembre 2004.

Rinnovo dei componenti del Garante del contribuente della Toscana.

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA TOSCANA

Visto l'art. 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che ha istituito presso ogni Direzione regionale delle entrate l'organo collegiale del Garante del contribuente, formato da tre componenti nominati con decreto del presidente della commissione tributaria regionale;

Visto l'art. 94, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha parzialmente modificato il suddetto art. 13 statuendo che «l'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività gà svolta»;

Visto il proprio decreto 29 gennaio 2001 col quale sono stati nominati componenti dell'ufficio del Garante del contribuente il prof. Roberto Torrigiani, quale presidente, il dott. Nicola Battaglia ed il dott. Rino Lamioni;

Considerato che, prima della scadenza dell'incarico conferito col cennato decreto, occorre procedere alla designazione, dei componenti dell'ufficio del Garante del contribuente per il quadriennio successivo al 23 febbraio 2001 (data in cui si è avuta la presa di possesso dell'ufficio) o mediante rinnovo dell'incarico ai predetti componenti o mediante avvio della procedura di nomina di altre persone;

Viste le richieste di rinnovo dell'incarico presentate dal prof. Torrigiani, dal dott. Nicola Battaglia e dal dott Rino Lamioni;

Lette le relazioni, allegate alle domande, concernenti le iniziative adottate per il sollecito avvio ed il buon funzionamento dell'organo di garanzia del contribuente, per la costituzione e l'efficienza dell'ufficio ed il sollecito assolvimento del compiti istituzionali, con particolare riguardo ad una adeguata assistenza al contribuente e ad un qualificato contributo argomentativo all'ufficio impositore per la soluzione della controversa fattispecie;

Considerati gli esiti soddisfacenti dei numerosi e vari interventi operati presso gli uffici finanzari i quali inducono a ritenere che gli attuali componenti dell'ufficio del Garante abbiano dimostrato seria professionalità, efficienza ed adeguata capacità operativa sia sotto il profilo dell'attività di pronta ed efficace tutela dei contribuenti (sono state aperte e trattate 807 procedure, per la maggiorparte definite) che sotto quello del multiforme impegno diretto a ridurre il livello di conflittualità fra cittadini e fisco;

Ritenuto che la conferma degli attuali componenti nell'incarico soddisfa l'interesse pubblico a non disperdere preziose esperienze e ad assicurare una continuità di incidenza operativa nei rapporti con i cittadini e gli uffici finanziari;

Rinnova

l'incarico di Garante del contribuente della Toscana, per il quadriennio 23 febbraio 2005-22 febbraio 2009, agli attuali incaricati prof. Roberto Torrigiani, presidente, dott. Nicola Battaglia, componente, dott. Rino Lamioni, componente.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito, disponendo la comunicazione del presente provvedimento al Ministro dell'economia, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al comando della Guardia di finanza, alla Direzione regionale delle entrate della Toscana ed ai diretti interessati.

Verrà, inoltre, richiesta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Firenze, 10 novembre 2004

Il presidente: NICOSIA

04A12372

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Transito di S. Giuseppe, in Imola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 2004, viene estinta la Confraternita del Transito di S. Giuseppe, con sede in Imola (Bologna).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A12237

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Castel del Rio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Castel del Rio (Bologna).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A12239

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della S. Croce e Suffragio, in Portovenere

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 2004, viene estinta la Confraternita della S. Croce e Suffragio, con sede in Portovenere (La Spezia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei SS. Lorenzo Martire e Apostolo, con sede in Portovenere (La Spezia).

04A12238

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 del 21 ottobre 2004 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola a rotazione singola e doppia azione «Smith & Wesson» mod. 500 cal. .500 Smith & Wesson Magnum (canna mm 77 con compensatore mm 102) - tamburo 5 cartucce:

considerando necessario limitare la circolazione di armi corte che, per le dimensioni, presentano un relativamente esuberante rapporto potenza occultabilità (il calibro proposto nel revolver in esame, il .500 Smith & Wesson Magnum, è in grado di sviluppare, con le munizioni commerciali oggi esistenti, energie che vanno dai 233 ai 357 chilogrammetri, pari ad oltre 7 volte quella sviluppata dal munizionamento ordinario in uso alle Forze di Polizia) e che, nel caso di specie, tale rapporto, in ragione delle più contenute dimensioni della canna, risulta addirittura più sfavorevole di quello per il quale, con decreto pari numero dell'8 settembre 2004, si era ritenuto di dover esprimere una valutazione negativa;

ritenendo che, in ogni caso, l'arma in questione impiegherebbe munizioni .500 Magnum che, ove si ammettesse a catalogazione l'arma, diverrebbero di uso civile sull'intero territorio nazionale;

considerando di dover adottare, in relazione alle attuali condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica, ogni cautela necessaria ad evitare la circolazione di armi corte in grado di impiegare munizioni che, dotate di grande velocità (i 3 caricamenti previsti variano dai 495 ai 511 m/s), presentano, nelle comuni versioni di caricamento, elevata capacità lesiva e di perforazione, anche nei confronti di ordinarie protezioni balistiche.

04A12339

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 dicembre 2004

Dollaro USA	1,3401
Yen giapponese	138,93
Corona danese	7,4316
Lira Sterlina	0,68630
Corona svedese	8,9615
Franco svizzero	1,5320
Corona islandese	84,92
Corona norvegese	8,1855
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5788
Corona ceca	30,620
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6886
Lira maltese	0,4315
Zloty polacco	4,1612
Leu romeno	38403
Tallero sloveno	239,78
Corona slovacca	38,761
Lira turca	1880100
Dollaro australiano	1,7516
Dollaro canadese	1,6436
Dollaro di Hong Kong	10,4191
Dollaro neozelandese	1,8625
Dollaro di Singapore	2,1973
Won sudcoreano	1415,82
Rand sudafricano	7,6824

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A12521

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo al decreto 6 ottobre 2004, recante: «Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2004».

Nel decreto 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 2004, il comma 2 dell'art. 1 è sostituito dal seguente: «La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 657,63 con decorrenza 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2004.».

04A12384

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isotretinoina EG»

Estratto determinazione n. 11 del 1º dicembre 2004

Medicinale: ISOTRETINOINA EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., via D. Scarlatti n. 31 - 20124 Milano.

Confezioni:

5 capsule molli da 10 mg - A.I.C. n. 036351017/M (in base 10) 12PC19 (in base 32);

10 capsule molli da 10 mg - A.I.C. n. 036351029/M (in base 10) 12PC1P (in base 32);

15 capsule molli da 10 mg - A.I.C. n. 036351031/M (in base 10) 12PC1R (in base 32);

20 capsule molli da 10 mg - A.I.C. n. 036351043/M (in base 10) 12PC23 (in base 32);

28 capsule molli da 10 mg - A.I.C. n. 036351056/M (in base 10) 12PC2J (in base 32);

30 capsule molli da 10 mg - A.I.C. n. 036351068/M (in base 10) 12PC2W (in base 32);

50 capsule molli da 10 mg - A.I.C. n. 036351070/M (in base 10) 12PC2Y (in base 32);

56 capsule molli da 10 mg - A.I.C. n. 036351082/M (in base 10) 12PC3B (in base 32);

60 capsule molli da 10 mg - A.I.C. n. 036351094/M (in base 10) 12PC3Q (in base 32);

100 capsule molli da 10 mg - A.I.C. n. 036351106/M (in base 10) 12PC42 (in base 32);

5 capsule molli da 20 mg - A.I.C. n. 036351118/M (in base 10) 12PC4G (in base 32);

10 capsule molli da 20 mg - A.I.C. n. 036351120/M (in base 10) 12PC4J (in base 32);

15 capsule molli da 20 mg - A.I.C. n. 036351132/M (in base 10) 12PC4W (in base 32);

20 capsule molli da 20 mg - A.I.C. n. 036351144/M (in base 10) 12PC58 (in base 32);

28 capsule molli da 20 mg - A.I.C. n. 036351157/M (in base 10) 12PC5P (in base 32);

30 capsule molli da 20 mg - A.I.C. n. 036351169/M (in base 10) 12PC61 (in base 32);

50 capsule molli da 20 mg - A.I.C. n. 036351171/M (in base 10) 12PC63 (in base 32);

56 capsule molli da 20 mg - A.I.C. n. 036351183/M (in base 10) 12PC6H (in base 32);

60 capsule molli da 20 mg - A.I.C. n. 036351195/M (in base 10) 12PC6V (in base 32);

100 capsule molli da 20 mg - A.I.C. n. 036351207/M (in base 10) 12PC77 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula molle.

Composizione: 1 capsula molle da 10 e 20 mg contiene:

principio attivo: isotretinoina 10 mg o 20 mg;

eccipienti per il dosaggio da 10 mg: olio di semi di soia raffinato, DL-alfa-tocoferolo, disodio edetato, butilidrossianisolo, olio vegetale idrogenato, olio di semi di soia parzialmente idrogenato, cera d'api gialla;

involucro della capsula: gelatina, glicerolo, sorbitolo, acqua depurata, rosso cocciniglia A (E124) ossido di ferro (E172) e titanio diossido (E171);

eccipienti per il dosaggio da 20 mg: olio di semi di soia raffinato, DL-alfa-tocoferolo, di sodio edetato, butilidrossianisolo, olio vegetale idrogenato, alio di semi di soia parzialmente idrogenato,cera di api gialla;

involucro della capsula: gelatina, glicerolo, sorbitolo, rosso cocciniglia A (E124), indigotina (E132) e titanio diossido (E171).

Produzione SCA Lohnherstellungs AG (Swiss Caps) - CH-9533 Kirchberg (Svizzera).

Sanico N.V. Veedijk 59 - Indutriezone IV - 2300 Turnnout (Belgio).

Controllo e rilascio dei lotti: Sanico N.V. Veedijk 59 - Indutriezone IV - 2300 Turnnout (Belgio).

Indicazioni terapeutiche: Forme gravi di acne (come l'acne nodulo-cistica o conglobata a rischio di cicatrici permanenti) resistente ad adeguati cicli di trattamenti convenzionati con antibatterici sistemici e terapia topica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità, confezione:

30 capsule molli da 10 mg - A.I.C. n. 036351068/M (in base 10) 12PC2W (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa 10,56 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 17,43 euro;

30 capsule molli da 20 mg - A.I.C. n. 036351169/M (in base 10) 12PC61 (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa 18,52 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 30,57 euro.

Classificazione ai fini della fornitura - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata datla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato pressa questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvaziane da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12203

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carvedilolo EG»

Estratto determinazione n. 12 del 1º dicembre 2004

Medicinale: CARVEDILOLO EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. - via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezioni:

5 compresse da 6,25 mg;

n. A.I.C. 036355016/M (in base 10) 12PGY8 (in base 32);
10 compresse da 6,25 mg;
n. A.I.C. 036355028/M (in base 10) 12PGYN (in base 32);
14 compresse da 6,25 mg;
n. A.I.C. 036355030/M (in base 10) 12PGYQ (in base 32);
20 compresse da 6,25 mg;
n. A.I.C. 036355042/M (in base 10) 12PGZ2 (in base 32);
28 compresse da 6,25 mg;
n. A.I.C. 036355055/M (in base 10) 12PGZH (in base 32);
30 compresse da 6,25 mg;
n. A.I.C. 036355067/M (in base 10) 12PGZV (in base 32);
40 compresse da 6,25 mg;;
n. A.I.C. 036355079/M (in base 10) 12PH07 (in base 32);
50 compresse da 6,25 mg;
n. A.I.C. 036355081/M (in base 10) 12PH09 (in base 32);
56 compresse da 6,25 mg;
n. A.I.C. 036355093/M (in base 10) 12PH0P (in base 32);
60 compresse da 6,25 mg;
n. A.I.C. 036355105/M (in base 10) 12PH11 (in base 32);
90 compresse da 6,25 mg;
n. A.I.C. 036355117/M (in base 10) 12PH1F (in base 32);
98 compresse da 6,25 mg;
n. A.I.C. 036355129/M (in base 10) 12PH1T (in base 32);
100 compresse da 6,25 mg;
n. A.I.C. 036355131/M (in base 10) 12PH1V (in base 32);
120 compresse da 6,25 mg;
n. A.I.C. 036355143/M (in base 10) 12PH27 (in base 32);
150 compresse da 6,25 mg;
n. A.I.C. 036355156/M (in base 10) 12PH2N (in base 32);
200 compresse da 6,25 mg;
n. A.I.C. 036355168/M (in base 10) 12PH30 (in base 32);
250 compresse da 6,25 mg;
n. A.I.C. 036355170/M (in base 10) 12PH32 (in base 32);
300 compresse da 6,25 mg;
n. A.I.C. 036355182/M (in base 10) 12PH3G (in base 32);
400 compresse da 6,25 mg;
n. A.I.C. 0363551194/M (in base 10) 12PH3U (in base 32);
500 compresse da 6,25 mg;
n. A.I.C. 036355206/M (in base 10) 12PH46 (in base 32);
1000 compresse da 6,25 mg;
n. A.I.C. 036355218/M (in base 10) 12PH4L (in base 32);
5 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355220/M (in base 10) 12PH4N (in base 32);
7 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355232/M (in base 10) 12PH50 (in base 32);
10 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355244/M (in base 10) 12PH5D (in base 32);
14 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355257/M (in base 10) 12PH5t (in base 32);
20 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355269/M (in base 10) 12PH65 (in base 32);
28 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355271/M (in base 10) 12PH67 (in base 32);
30 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355283/M (in base 10) 12PH6M (in base 32);
32 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355295/M (in base 10) 12PH6Z (in base 32);
40 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355307/M (in base 10) 12PH7C (in base 32);
50 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355319/M (in base 10) 12PH7R (in base 32);
56 compresse in blister OPAIAL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355321/M (in base 10) 12PH7T (in base 32);
60 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355333/M (in base 10) 12PH85 (in base 32);
90 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355345/M(in base 10) 12PH8K (in base 32);
98 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355358/M (in base 10) 12PH8Y (in base 32);
100 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355360/M (in base 10) 12PH90 (in base 32);
150 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355372/M (in base 10) 12PH9D (in base 32);
200 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355384/M (in base 10) 12PH9S (in base 32);
250 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355396/M (in base 10) 12PHB4 (in base 32);
300 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355408/M (in base 10) 12PHBJ (in base 32);
400 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355410/M (in base 10) 12PHBL (in base 32);
500 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355422/M (in base 10) 12PHBY (in base 32);
1000 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;
n. A.I.C. 036355434/M (in base 10) 12PHCB (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa;

Composizione:

1 compressa da 6,25 o da 25 mg contiene:

principio attivo: carvedilolo 6,25 o 25 mg;

eccipienti: saccarosio, lattosio monoidrato, povidone K25, crospovidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

Produzione: KRKA d.d. Novo mesto - Smarjesja cest 6 - 8501 Novo mesto (Slovenia);

Confezionamento: Stada Arzneimittel AG - Stadastraße 2 - 18, 61118 Bad Vilbel (Germania);

Confezionamento: Doppel Farmaceutici S.r.l. - Stradone Farnese 118, 29100 Piacenza;

Confezionamento: Cosmo S.p.A. - via C. Colombo, 1, 20020 Lainate Milano;

Controllo e rilascio dei lotti:

Stada Arzneimittel AG - Stadastraße 2 - 18 - 61118 Bad Vilbel (Germania);

Doppel Farmaceutici S.r.l. - Stradone Farnese 118, 29100 Piacenza;

Cosmo S.p.A. - via C. Colombo, 1, 20020 Lainate Milano;

Indicazioni terapeutiche: ipertensione essenziale; angina pectoris cronica stabile, trattamento aggiuntivo nello scompenso cardiaco cronico stabile da moderato a grave.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità):

Confezioni:

28 compresse da 6,25 mg;

n. A.I.C. 036355055/M (in base 10) 12PGZH (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory IVA esclusa 3,56 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 5,87 euro;

30 compresse in blister OPA/AL/PVC da 25 mg;

n. A.I.C. 036355283/M (in base 10) 12PH6M (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory IVA esclusa 7,78 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 12,84 euro.

(classificazione ai fini della fornitura)

RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

(Stampati): Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

(Rinnovo dell'autorizzazione): La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12204

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esopral»

Estratto determinazione n. 14 del 1º dicembre 2004

Medicinale: ESOPRAL.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., via E. Folli n. 50 - 20134 Milano.

Confezioni:

1 flaconcino da 40 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione - A.I.C. n. 035433539/M (in base 10), 11TC23 (in base 32);

10 flaconcini da 40 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione - A.I.C. n. 035433541/M (in base 10), 11TC25 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile/infusione.

Composizione:

principio attivo: esomeprazolo sodico 42,5 mg equivalente a esomeprazolo 40 mg;

eccipienti: sodio edetato diidrato e sodio idrossido.

Produzione: AstraZeneca AB, S-151 85 Sodertalje - Svezia.

In alternativa per il confezionamento e rilascio:

AstraZeneca UK Ltd, Macclesfield Cheshire UK;

AstraZeneca GmbH, Wedel Germania;

AstraZeneca GmbH, Plankstadt Germania;

AstraZeneca Monts, Monts Francia;

AstraZeneca Farmaceutica Spain SA, Porrino Spagna;

AstraZeneca S.p.a., Caponago Italia.

Controllo: AstraZeneca AB, S-151 85 Gartunavagen, Sodertaelje - Svezia.

Confezionamento secondario e rilascio dei lotti: Bracco S.p.a., via E. Folli, 50 - Milano.

Indicazioni terapeutiche: «Esopral» è indicato nella malattia da reflusso gastroesofageo, come alternativa alla terapia orale, nei pazienti con esofagite e/o sintomi gravi da reflusso, quando la somministrazione orale non è appropriata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezioni:

1 flaconcino da 40 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione;

A.I.C. n. 035433539/M (in base 10), 11TC23 (in base 32).

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory I.V.A. esclusa € 5,76;

prezzo al pubblico I.V.A. inclusa € 9,51;

10 flaconcini da 40 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione;

A.I.C. n. 035433541/M (in base 10), 11TC25 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory I.V.A. esclusa: € 57,60;

prezzo al pubblico I.V.A. inclusa: € 95,06.

Classificazione ai fini della fornitura: OSP. - 1 medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Farmacovigilanza: il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12200

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lucen»

Estratto determinazione n. 15 del 1º dicembre 2004

Medicinale: LUCEN.

Titolare A.I.C: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a., via Lungo l'Ema n. 7 - 50015 Bagno a Ripoli (Firenze).

Confezione:

1 flaconcino da 40 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione - A.I.C. n. 035367539/M (in base 10) 11RBMM (in base 32);

10 flaconcino da 40 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione - A.I.C. n. 035367541/M (in base 10) 11RBMP (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabie/infusione.

Composizione:

principio attivo: esomeprazolo sodico 42,5 mg equivalente a esomepazolo 40 mg;

eccipienti: sodio edetato diidrato e sodio idrossido.

Produzione: AstraZeneca AB, S-151 85 Sodertalje Svezia.

In alternativa per il confezionamento e rilascio:

AstraZeneca UK Ltd, Macclesfield Cheshire UK;

AstraZeneca GmbH, Wedel Germania;

AstraZeneca GmbH, Plankstadt Germania;

AstraZeneca Monts, Monts Francia;

AstraZeneca Farmaceutica Spain SA, Porrino Spagna;

AstraZeneca S.p.a., Caponago Italia.

Controllo: AstraZeneca AB - S-151 85 Gartunavagen, Sodertaije - Svezia.

Confezionamento secondario e rilascio del lotti: A. Menarini Manufacturing Logistics Service S.r.l., via dei Sette Santi, 3, Firenze.

Indicazioni terapeutiche: «Lucen» è indicato nella malattia da reflusso gastroesofageo, come alternativa alla terapia orale, nei pazienti con esofagite c/o sintomi gravi da reflusso, quando la somministrazione orale non è appropriata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità, confezione:

1 flaconcino da 40 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione;

A.I.C. n. 0353675391-M (in base 10) 11RBMM (in base 32).

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory IVA esclusa € 5,76;

prezzo al pubblico IVA inclusa € 9,51;

10 flaconcino da 40 mg polvere per soluzione iniettabile - infusione;

A.I.C. n. 035367541-M (in base 10) 11RBMP (in base 32);

classe di rim borsabilità: «H»;

prezzo ex factory IVA esclusa € 57,60;

prezzo al pubblico IVA inclusa € 95,06.

Classificazione ai fini della fornitura: OSP. - 1 medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Farmacovigilanza: il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º gennaio 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12201

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enalapril Merck Generics»

Estratto determinazione n. 17 del 1º dicembre 2004

Medicinale: ENALAPRIL MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., via Aquileia n. 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

10 compresse in flacone HDPE da 5 mg - A.I.C. n. 036488017/M (in base 10) 12TJUK (in base 32);

11 compresse in flacone HDPE da 5 mg - A.I.C. n. 036488029/M (in base 10) 12TJUX (in base 32);

14 compresse in flacone HDPE da 5 mg - A.I.C. n. 036488031/M (in base 10) 12TJUZ (in base 32);

20 compresse in flacone HDPE da 5 mg - A.I.C. n. 036488043/M (in base 10) 12TJVC (in base 32);

28 compresse in flacone HDPE da 5 mg - A.I.C. n. 036488056/M (in base 10) 12TJVS (in base 32);

30 compresse in flacone HDPE da 5 mg - A.I.C. n. 036488068/M (in base 10) 12TJW4 (in base 32);

50 compresse in flacone HDPE da 5 mg - A.I.C. n. 036488070/M (in base 10) 12TJW6 (in base 32);

56 compresse in flacone HDPE da 5 mg - A.I.C. n. 036488082/M (in base 10) 12TJWL (in base 32);

60 compresse in flacone HDPE da 5 mg - A.I.C. n. 036488094/M (in base 10) 12TJWY (in base 32);

84 compresse in flacone HDPE da 5 mg - A.I.C. n. 036488106/M (in base 10) 12TJXB (in base 32);

90 compresse in flacone HDPE da 5 mg - A.I.C. n. 036488118/M (in base 10) 12TJXQ (in base 32);

100 compresse in flacone HDPE da 5 mg - A.I.C. n. 036488120/M (in base 10) 12TJXS (in base 32);

250 compresse in flacone HDPE da 5 mg - A.I.C. n. 036488132/M (in base 10) 12TJY4 (in base 32);

500 compresse in flacone HDPE da 5 mg - A.I.C. n. 036488144/M (in base 10) 12TJYJ (in base 32);

10 compresse in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 036488157/M (in base 10) 12TJYX (in base 32);

11 compresse in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 036488169/M (in base 10) 12TJZ9 (in base 32);

14 compresse in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 036488171/M (in base 10) 12TJZC (in base 32);

20 compresse in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 036488183/M (in base 10) 12TJZR (in base 32);

28 compresse in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 036488195/M (in base 10) 12TK03 (in base 32);

30 compresse in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 036488207/M (in base 10) 12TK0H (in base 32);

50 compresse in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 036488219/M (in base 10) 12TK0V (in base 32);

56 compresse in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 036488221/M (in base 10) 12TK0X (in base 32);

60 compresse in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 036488233/M (in base 10) 12TK19 (in base 32);

84 compresse in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 036488245/M (in base 10) 12TK1P (in base 32);

90 compresse in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 036488258/M (in base 10) 12TK22 (in base 32);

100 compresse in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 036488260/M (in base 10) 12TK24 (in base 32);

250 compresse in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 036488272/M (in base 10) 12TK2J (in base 32);

500 compresse in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 036488284/M (in base 10) 12TK2W (in base 32)I;

10 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036488296 M (in base 10) 12TK38 (in base 32);

11 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036488308/M (in base 10) 12TK3N (in base 32);

14 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036488310/M (in base 10) 12TK3Q (in base 32);

20 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036488322/M (in base 10) 12TK42 (in base 32);

28 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036488334/M (in base 10) 12TK4G (in base 32);

30 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036488346/M (in base 10) 12TK4U (in base 32);

49 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n 036488359/M (in base 10) 12TK57 (in base 32);

1×49 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036488361/M (in base 10) 12TK59 (in base 32);

50 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036488373/M (in base 10) 12TK5P (in base 32);

56 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036488385/M (in base 10) 12TK61 (in base 32);

60 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036488397/M (in base 10) 12TK6F (in base 32);

84 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036488409/M (in base 10) 12TK6T (in base 32);

90 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036488411/M (in base 10) 12TK6V (in base 32);

98 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036488423/M (in base 10) 12TK77 (in base 32);

100 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036488435/M (in base 10) 12TK7M (in base 32);

250 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036488447/M (in base 10) 22TK7Z (in base 32);

500 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036488450/M (in base 10) 12TK82 (in base 32);

10 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036488462/M (in base 10) 12TK8G (in base 32);

11 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036488474/M (in base 10) 12TK8U (in base 32);

14 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036488486/M (in base 10) 12TK96 (in base 32);

20 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036488498/M (in base 10) 12TK9L (in base 32);

28 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036488500/M (in base 10) 12TK9N (in base 32);

30 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036488512/M (in base 10) 12TKB0 (in base 32);

49 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036488524/M (in base 10) 12TKBD (in base 32);

1×49 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036488536/M (in base 10) 12TKBS (in base 32) I;

50 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036488548/M (in base 10) 12TKC4 (in base 32);

56 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036488551/M (in base 10) 12TKC7 (in base 32);

60 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036488563/M (in base 10) 12TKCM (in base 32);

84 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036488575/M (in base 10) 12TKCZ (in base 32);

90 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036488587/M (in base 10) 12TKDC (in base 32);

98 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036488599/M (in base 10) 12TKDR (in base 32);

100 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036488601/M (in base 10) 12TKDT (in base 32);

250 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036488613/M (in base 10) 12TKF5 (in base 32);

500 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036488625/M (in base 10) 12TKFK (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa da 5 e 20 mg contiene:

principio attivo: enalapril come enalapril maleato 5 mg o 20 mg;

enalapril 5 mg: eccipienti: sodio bicarbonato, amido pregelatinizzato, amido di mais, lattosio monoidrato, magnesio stearato;

enalapril 20 mg: eccipienti: sodio bicarbonato, amido pregelatinizzato, amido di mais, lattosio monoidrato, magnesio stearato, ossida di ferro (E172).

Produzione prodotto finito controllo e rilascio: Merck Farma y Quimica S.A. - Poligono Merck Apartado n. 47 - 08100 Mallet del Valles Bracellona.

Confezionamento controllo e rilascio: McDermott Laboratoires t/a Gerard Laboratories - 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13 Ireland.

Indicazioni terapeutiche:

tutti i gradi di ipertensione essenziale. Ipertensione renovascolare;

insufficienza cardiaca: in associazione con diuretici non risparmiatori di potassio nell'insufficienza cardiaca e con la digitale nell'insufficienza cardiaca grave, l'enalapril può migliorare i sintomi presenti e la prognosi e diminuire la mortalità e l'ospedalizzazione;

in pazienti con disfunzione asintomatica ventricolare sinistra, enalapril ha dimostrato di migliorare la pragnosi (la necessità di ospedalizzazione diminuisce ed aiuta a prevenire il declino verso l'insufficienza cardiaca sintomatica);

in pazienti con disfunzione ventricolare sinistro, il trattamenta con enalapril ha ridotto gli episodi di infarto miocardio e di ospedalizzazione per angina instabile.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

confezione:

28 compresse in blister AL/AL da 5 mg - A.I.C. n. 036488334/M (in base 10) 12TK4G (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa 3,16 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 5,22 euro;

28 compresse in flacone HDPE da 5 mg - A.I.C. n. 036488056/M (in base 10) 12TJVS (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa 3,16 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 5,22 euro;

14 compresse in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 036488486/M (in base 10) 12TK96 (in base 32) I.

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa 3,63 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 5,99 euro;

14 compresse in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 036488171/M (in base 10) 12TJZC (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa 3,63 euro;

prezzo at pubblico IVA inclusa 5,99 euro.

Classificazione ai fini della fornitura RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata datla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato pressa questa Agenzia. Tall metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12202

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Havrix»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1104 del 9 dicembre 2004

Medicinale: HAVRIX.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, cap 37100, Italia, codice fiscale n. 00212840235.

Variazione A.I.C.: modifica delle specifiche dei coadiuvanti per i vaccini ed eccipienti di origine biologica (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata la modifica delle specifiche del medicinale: esprime il valore di «potency in vitro» non come valore relativo, ma come valore assoluto espresso in percentuale: non meno del 78% del valore di antigene dichiarato in etichetta (1440 EL. U/ml per la formulazione adulti e 720 EL. U/ml per la formulazione bambini ed eliminazione del test di tossicità anormale sul bulk finale, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028725099 - «bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino da 1 dose 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028725101 - «bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 1 dose da 0,5 ml;

A.I.C. n. 028725113 - «adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino da 1 dose da 1 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028725125 - «adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 1 dose da 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino da 1 dose 0,5 ml (A.I.C. n. 028725099), «adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino da 1 dose da 1 ml (A.I.C. n. 028725113), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A12317

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seledie»

Estratto determinazione n. 72 del 29 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Inverni Della Beffa S.p.a., con sede in Galleria Passarella, 2, Milano, con codice fiscale n. 02301090169:

Medicinale: SELEDIE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034668018 - «11.400 UI antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,6 ml;

A.I.C. n. 034668020 - «11.400 UI antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,6 ml (sospesa);

A.I.C. n. 034668032 - «11.400 UI antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,6 ml (sospesa);

A.I.C. n. 034668044 - «15.200 UI antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,8 ml;

A.I.C. n. 034668057 - «15.200 UI antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,8 ml (sospesa);

A.I.C. n. 034668069 - «15.200 UI antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,8 ml (sospesa);

A.I.C. n. 034668071 - «19.000 UI antixa/1 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 1 ml;

A.I.C. n. 034668083 - «19.000 UI antixa/1 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 1 ml (sospesa);

A.I.C. n. 034668095 - «19.000 UI antixa/1 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 1 ml (sospesa),

è ora trasferita alla società: Glaxo Allen S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2, Verona, con codice fiscale n. 08998480159.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12312

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fraxiparina»

Estratto determinazione n. 73 del 29 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede in via Messina, 38, Milano, con codice fiscale n. 06685100155:

Medicinale: FRAXIPARINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 026736064 - «2850 UI antixa/0,3 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,3 ml;

A.I.C. n. 026736076 - «3800 UI antixa/0,4 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,4 ml;

A.I.C. n. 026736088 - «5700 UI antixa soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,6 ml;

A.I.C. n. 026736090 - «7600 UI antixa soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,8 ml;

A.I.C. n. 026736102 - «9500 UI antixa soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 1 ml;

A.I.C. n. 026736114 - «9500 UI/ml antixa soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose da 19000 UI/2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026736126 - «9500 UI/ml antixa soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose da 47500 UI/5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026736138 - «9500 UI/ml antixa soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose da 142500/15 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026736239 - «5700 UI antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,6 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026736241 - «5700 UI antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,6 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026736254 - «7600 UI antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,8 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026736266 - «7600 UI antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,8 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026736278 - «9500 UI antixa/1 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 1 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026736280 - «9500 UI antixa/1 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 1 ml (sospesa),

è ora trasferita alla società: GlaxoSmithKline S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2, Verona, con codice fiscale 00212840235.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12316

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fraxodi»

Estratto determinazione n. 74 del 29 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede in via Messina, 38, Milano, con codice fiscale n. 06685100155:

Medicinale: FRAXODI.

Confezioni:

A.I.C. n. 036458014 - «11400 UI anti xa/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 036458026 - «11400 UI anti xa/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 036458038 - «11400 UI anti xa/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 036458040 - «15200 UI anti xa/0,8 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 036458053 - «15200 UI anti xa/0,8 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 036458065 - «15200 UI anti xa/0,8 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 036458077 - «19000 UI anti xa/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 036458089 - «19000 UI anti xa/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 036458091 - «19000 UI anti xa/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite,

è ora trasferita alla società: GlaxoSmithKline S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2, Verona, con codice fiscale n. 00212840235.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12315

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actiparina»

Estratto determinazione n. 75 del 29 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanwin S.r.l., con sede in via Carbonera, 2, Milano, con codice fiscale n. 11388870153:

Medicinale: ACTIPARINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034729018 - «19000 UI antixa/2 ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 034729020 - «47500 UI antixa/5 ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 034729032 - «142500 UI antixa/15 ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose 15 ml (sospesa);

A.I.C. n. 034729044 - «2850 UI antixa/0,3 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 034729057 - «3800 UI antixa/0,4 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 034729069 - «5700 UI antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 034729071 - «7600 UI antixa/0,8 ml soluzione iniettabilelo siringhe preriempite;

A.I.C. n. 034729083 - «9500 UI antixa/1 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite,

è ora trasferita alla società: Valda Lab. Farmaceutici S.p.a., con sede in via Zambeletti snc, Baranzate di Bollate, Milano, con codice fiscale n. 00778190157.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12311

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 6763 del 19 novembre 2004 alla società Sanpellegrino S.p.a., avente:

sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale e partita I.V.A. 00753740158,

sono state concesse le seguenti autorizzazioni:

installazione di una soffiatrice di preforme SBO 24 Sidel - 1087;

installazione ed esercizio della linea di imbottigliamento dell'acqua minerale Panna, in contenitori di PET ottenuti da preforme, denominata Linea 4;

utilizzo dei nuovi locali sede dell'attività produttiva.

Con decreto dirigenziale n. 6764 del 19 novembre 2004 è stata concessa alla Santafiora S.r.l. avente:

sede legale in Roma, via Giacomo Balla, 76;

sede amministrativa e stabilimento di produzione in località Giardino, 260 - 52048 Monte San Savino (Arezzo);

codice fiscale e partita IVA n. 00300790516,

sono state concesse le seguenti autorizzazioni:

installazione ed esercizio di n. 3 soffiatrici di preforme di cui una modello Smiform SR12 e due modello Smiform SR14;

installazione ed esercizio della nuova linea denominata «C» per l'imbottigliamento, delle acque minerali «Santafiora», «Perla» e «Fonte de' Medici» in contenitori di PET ottenuti da preforme.

Con decreto dirigenziale n. 6765 del 19 novembre 2004 alla società Acqua e Terme di Uliveto S.p.a. avente:

sede legale in via Pinciana, 25 - Roma;

stabilimento di produzione in via Provinciale Vicarese, località Piana di Noce, comune di Vicopisano (Pisa);

partita I.v.a. 03904691007;

codice fiscale 00117100503,

è stata concessa per la durata di trentasei mesi l'autorizzazione a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale «Uliveto» in contenitori di PET ottenuti a partire da preforme fornite dalla Ecotechnology B.V. (Preonzo - CH) e prodotte con i seguenti polimeri:

Lighter C88 e C93 - Equipolymers S.p.a.;

Relpet G 5781 - Reliance Industries LTD.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Acqua e Terme di Uliveto S.p.a. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

04A12178

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di novembre 2004 che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative ai singoli mesi del 2003 e 2004 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2003	Novembre	121,8	2,4	5,1
	Dicembre	121,8	2,3	5,0
	Media	*120,8*	—	—
2004	Gennaio	122,0	2,0	4,7
	Febbraio	122,4	2,2	4,7
	Marzo	122,5	1,9	4,5
	Aprile	122,8	2,0	4,5
	Maggio	123,0	2,1	4,5
	Giugno	123,3	2,2	4,6
	Luglio	123,4	2,1	4,6
	Agosto	123,6	2,1	4,6
	Settembre	123,6	1,8	4,4
	Ottobre	123,6	1,7	4,1
	Novembre	123,9	1,7	4,1

04A12357

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401298/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ **0,77**